

BILANCIO CONSOLIDATO 2023 DEL COMUNE DI OSIMO

NOTA INTEGRATIVA

Indice

1. Presupposti normativi e di prassi	2
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Osimo"	3
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Osimo"	5
3.1 <i>Gli organismi consolidati</i>	7
3.2 <i>Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento</i>	15
4. I criteri di valutazione applicati	16
5. Variazioni rispetto all'anno precedente	17
6. Le operazioni infragruppo	18
7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento	21
7.1 <i>La rilevazione della differenza di consolidamento</i>	23
7.2 <i>Le quote di pertinenza di terzi</i>	23
8. Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento.....	24
9. Ratei, risconti e altri accantonamenti	25
<i>Ratei e risconti attivi</i>	25
<i>Ratei e risconti passivi</i>	26
<i>Altri accantonamenti</i>	28
10. Interessi e altri oneri finanziari.....	29
<i>Oneri finanziari</i>	29
11. Gestione straordinaria	30
<i>Proventi straordinari</i>	30
<i>Oneri straordinari</i>	31
12. Compensi amministratori e sindaci.....	32
13. Strumenti derivati	32

1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli Enti locali è disciplinato dal D.lgs. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”*, articoli da 11-bis a 11-quinquies e dall'allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”*. Per quanto non specificatamente previsto nel D.lgs. 118/2011, il Principio contabile applicato rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 *“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”*.

Come indicato nel principio contabile citato *“Il bilancio consolidato è ... lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione”*. In tal senso la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti locali capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra, compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
 - gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l'esclusione di quegli organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero per i quali risulta impossibile disporre delle informazioni necessarie al consolidamento, secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato (all. 4/4 del D.lgs. 118/2011).

- il Bilancio consolidato del Comune di Osimo -

Il Comune di Osimo predispose il bilancio consolidato a partire da quello relativo all'esercizio 2016. Con riferimento all'esercizio 2023, con delibera di Giunta comunale n. 107 del 18.07.2024 ad oggetto *“Bilancio Consolidato al 31.12.2023 del Comune di Osimo- Individuazione degli enti e società da includere nel ‘Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo’ e nel perimetro di consolidamento.”*, il Comune di Osimo ha:

- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2023;
- approvato le comunicazioni e le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato 2023.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Osimo”

L’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 prevede che le Amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del citato decreto.

I suddetti riferimenti sono oggetto di periodici aggiornamenti, in particolare da parte della Commissione Arconet; in tal senso, gli ultimi interventi significativi sono riconducibili al D.M. 11.08.2017, D.M. 29.08.2018, D.M. 01.03.2019 e D.M. 01.09.2021.

In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all’adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l’esercizio oggetto di rendicontazione sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato 2023 del Gruppo “Comune di Osimo” ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 18.07.2024 in cui, sulla base delle disposizioni del D.lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, con nota del 19/07/2024, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento dell’Amministrazione, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 18.07.2024 sopracitata; sono inoltre state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del bilancio consolidato 2023, al fine di consentire a tutti i componenti del Gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo capitolo 6.

Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dall’Amministrazione capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l’Ente ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (previsione introdotta dal D.M. 11.08.2017), che dispone: *“Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*

- a. le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;*

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011.”;

Rispetto a tale indicazione, nell'ambito degli interventi adottati per garantire l'uniformità dei dati oggetto di aggregazione contabile, l'Amministrazione ha predisposto e condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correla, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico (art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dall'Allegato 11 al D.lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di contabilità economico patrimoniale adottati dall'Ente (tratti dall'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011).

Nonostante tale intervento di coordinamento e supporto, non tutti gli organismi hanno impiegato gli strumenti forniti e proceduto alla riclassificazione dei loro bilanci; nei casi di mancata collaborazione, gli uffici comunali hanno effettuato un'attenta ricognizione dei bilanci pervenuti e dei loro allegati, al fine di reperire tutte le informazioni più utili per effettuare la riclassificazione; le eventuali approssimazioni operate sono pertanto attribuibili all'assenza di specificazioni nei documenti a disposizione e/o alla mancata collaborazione degli organismi ricompresi nel perimetro.

Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011, l'Amministrazione, nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:

- il Bilancio ordinario 2023;
- Il Bilancio 2023 riclassificato secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi);
- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato;
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo.

Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dall'Amministrazione capogruppo:

Nominativo	Bilancio CEE	Bilancio D.Lgs. 118/2011 / riclassificato	Informazioni aggiuntive	Rapporti infragruppo
Osimo Servizi S.p.a.	Pervenuto	Pervenuto	Non pervenuto	Pervenuti
Gruppo Centro Marche Acque	Pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Pervenuti su prospetti propri
Ecofon Conero S.p.a.	Pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuti
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Pervenuto	Pervenuto su prospetti propri	Non pervenuto	Pervenuti
Fondazione Osimana Bambozzi	Pervenuta stampa bilancio contabile al 31.12.2023	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona		Reperito	Pervenute	Pervenuti
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3		Pervenuto	Non pervenuto	Pervenuta indicazione assenza di rapporti
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona		Reperito	Non pervenuto	Non pervenuti

Quando non sono pervenuti riscontri dagli organismi ricompresi nel perimetro o dove si è ravvisata necessità di intervento, l'ente ha provveduto ad inserire le informazioni essenziali rielaborando i dati effettivamente disponibili secondo ragionevolezza; laddove tali interventi abbiano riguardato valori contabili rientranti nelle procedure di consolidamento, nei relativi prospetti allegati alla presente nota integrativa sono state evidenziate le ipotesi di lavoro adottate; con riferimento alle informazioni complementari mancanti, ne è stata specificata puntualmente l'indisponibilità.

3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Osimo"

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Osimo al 31.12.2023 si compone, oltre che dall'Ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Attività	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Osimo	Classificazione
Osimo Servizi S.p.a.	Piazza del Comune, 1 60027- Osimo (AN)	817.500 i.v.	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing erogando servizi strumentali all'Ente socio in ambito mobilità, energia, manutenzioni, servizi cimiteriali e affissioni	Comune di Osimo	100,00%	Art. 11quater D. Lgs. 118/2011 - Società controllata
Centro Marche Acque S.r.l.	Via Guazzatore, 163 60027- Osimo (AN)	2.010.000 i.v.	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing nella gestione del servizio idrico integrato	Comune di Osimo	50,16705%	Art. 11quater D. Lgs. 118/2011 - Società controllata
Ecofon Conero S.p.a.	Via Guazzatore, 163 60027- Osimo (AN)	235.200 i.v.	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing nell'ambito del servizio di igiene urbana	Comune di Osimo	25,00%	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011 - Società partecipata
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Via C. Colombo, 128 60027- Osimo (AN)	1.140.000	Azienda speciale per la gestione dei servizi socio assistenziali, socio educativi, culturali e canile	Comune di Osimo	100%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale controllato
Fondazione Osimana Bambozzi	Via Matteotti, 2 60027 - Osimo (AN)	15.616.277	Fondazione ex IPAB operante nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	Comune di Osimo	100%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale controllato
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Via Flaminia II, 111 60027 - San Sabino di Osimo (AN)	25.773.770,22	Azienda pubblica di servizi operante nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	Comune di Osimo	66,66%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale controllato
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	Via D. Annibali 31/L 62100 – Macerata (MC)	697.347,57	Ente d'Ambito nel settore del servizio idrico integrato	Comune di Osimo	8,48%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale partecipato
Assemblea Territoriale d'Ambito – ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	Strada di Passo Varano 19/A 60131 – Ancona (AN) c/o Provincia di Ancona	-	Ente d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti	Comune di Osimo	7,17%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale partecipato

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Attività	Capogruppo diretta	% di partic. Comune di Osimo	Classificazione	Criterio di consolidamento	Presente in precedente consolidato
Osimo Servizi S.p.a.	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing erogando servizi strumentali all'Ente socio in ambito mobilità, energia, manutenzioni, servizi cimiteriali e affissioni	Comune di Osimo	100,00%	Art. 11quater D. Lgs. 118/2011 - Società controllata	Integrale	Sì
Centro Marche Acque S.r.l.	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing nella gestione del servizio idrico integrato	Comune di Osimo	50,16705%	Art. 11quater D. Lgs. 118/2011 - Società controllata	Proporzionale (tramite il consolidamento del sub-consolidato del Gruppo CMA)	Sì
Ecofon Conero S.p.a.	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing nell'ambito del servizio di igiene urbana	Comune di Osimo	25,00%	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011 - Società partecipata	Proporzionale	No
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Azienda speciale per la gestione dei servizi socio assistenziali, socio educativi, culturali e canile	Comune di Osimo	100%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale controllato	Integrale	Sì
Fondazione Osimana Bambozzi	Fondazione ex IPAB operante nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	Comune di Osimo	100%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale controllato	Integrale	No
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Azienda pubblica di servizi operante nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	Comune di Osimo	66,66%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale controllato	Integrale	No
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	Ente d'Ambito nel settore del servizio idrico integrato	Comune di Osimo	8,48%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale partecipato	Proporzionale	Sì
Assemblea Territoriale d'Ambito – ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	Ente d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti	Comune di Osimo	7,17%	Art. 11ter D.lgs. 118/2011 - Ente strumentale partecipato	Proporzionale (tramite il consolidamento del sub-consolidato del Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona)	Sì

Rispetto al perimetro di consolidamento 2022, a seguito di nuovi approfondimenti del dettato normativo, anche alla luce dell'approvazione del principio ITAS 12 (seppur non ancora in vigore ma di futura applicazione), si segnala l'inserimento prudenziale, a partire dal bilancio consolidato 2023, di Ecofon Conero S.p.a. in quanto realtà rispondente al modello di società in house nonché della Fondazione Osimana Bambozzi e dell'Azienda Pubblica Servizi alla persona Grimani Buttari in relazione ai poteri di nomina riconosciuti all'Ente negli organi di indirizzo e governo delle stesse.

In relazione invece ai criteri di consolidamento adottati si evidenzia che la predisposizione del bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

secondo due distinti metodi, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.lgs. 118/2011):

- Metodo integrale: comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- Metodo proporzionale: comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate nonché delle realtà sottoposte a controllo congiunto con altre Amministrazioni pubbliche.

In particolare si evidenzia che, nel caso del Gruppo Centro Marche Acque, ancorché l'Amministrazione detenga una quota maggioritaria del capitale sociale, si è proceduto ad applicare il metodo di consolidamento proporzionale in quanto la capogruppo direttamente controllata risulta essere soggetta a controllo analogo congiunto. Tale approccio risulta sostenibile anche sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato della Sezione Autonomie della Corte dei conti, approvate con deliberazioni n. 18 del 22/07/2019, n. 16 del 07/10/2020 e n. 17 dell'11.11.2022, nonché in relazione al principio ITAS 12 di futura applicazione.

3.1 Gli organismi consolidati

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Osimo

- Osimo Servizi S.p.a.:

Osimo Servizi S.p.a., società soggetta a controllo analogo totalitario del Comune di Osimo, risulta affidataria in house di servizi strumentali finalizzati al funzionamento dell'Ente socio ed articola la sua attività su diversi ambiti:

- Divisione mobilità: relativa ad attività dell'ambito della mobilità e trasporto quali trasporti, segnaletica, parcheggi/impianti di risalita, colonnine di ricarica e pubblicità
- Divisione energia: operando nei servizi tecnologici per la produzione e gestione integrata dell'energia (impianti solari fotovoltaici, impianti di climatizzazione ed attività tecniche)
- Divisione Global service: per la manutenzione di strade, immobili, impianti ed aree verdi
- Altri servizi:
 - Servizi cimiteriali: con la manutenzione ordinaria dei cimiteri gestiti
 - Servizi affissioni: con la gestione di spazi d'affissione pubblicitaria nelle principali vie del Comune di Osimo

Ciò risulta confermato all'art. 4 del suo statuto secondo cui *"1. La Società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti partecipanti, nel rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.) e nei limiti di compatibilità con il modello dell'"in house providing". La società è costituita dal Comune di Osimo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., del D.Lgs. n. 175/2016 e sulla base dei principi del diritto comunitario, al fine di ottimizzare, nell'interesse delle collettività locali, la gestione dei servizi di interesse generale e strumentali. Per il conseguimento delle sopra indicate finalità la Società potrà compiere le seguenti attività:*

- o Gestione parcheggi;*
- o Gestione scuolabus e assistenza sugli stessi;*
- o Gestione citybus per persone disabili e assistenza sugli stessi;*
- o Gestione viaggi e trasferte per attività didattiche;*
- o Gestione collegamento urbano Osimo capolinea - centro;*
- o Gestione viaggi e trasferte non classificabili come TPL ai sensi di legge;*
- o Attività di autonoleggio e noleggi autobus con conducente;*
- o Manutenzione segnaletica;*
- o Realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che possano avere attinenza con le attività sopra elencate;*
- o Acquisto, manutenzione, gestione, amministrazione, vendita e permuta di beni immobili sia in proprietà che non;*
- o Valorizzazione immobiliare mediante interventi di costruzione, ristrutturazione e/o restauro su immobili sia in proprietà che non;*
- o La realizzazione e gestione di insediamenti produttivi, oltre che immobili tali e quali;*
- o La progettazione, la costruzione, l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione, la manutenzione, il finanziamento, la gestione di impianti tecnologici di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie, impianti termici di ventilazione, antincendio, di impianti idro-sanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo o di consumo di acqua, di impianti elettrici, frigoriferi, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme e di reti di distribuzione di gas, così come di tutte le opere di distribuzione del calore o di energie connesse, di impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di impianti di protezione antincendio, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti telefonici, radiotelefonici e simili, nonché delle opere edili connesse, di isolamenti termici ed acustici;*
- o La produzione dell'energia elettrica e la cogenerazione, anche da fonti rinnovabili;*
- o La produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia sotto ogni forma;*
- o La gestione del calore a distanza;*
- o Attività complementari e saltuarie connesse alle attività gestite;*
- o Altri servizi richiesti dal socio e configurabili quali attività meramente strumentali ed in particolare servizi di implementazione ed elaborazione dati informatici, nonché di supporto tecnico all'ente o agli enti partecipanti. ...”*

Osimo Servizi S.p.a.		
Stato patrimoniale	2023	2022
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	1.575.526	1.677.677
Attivo circolante	3.955.619	4.272.876
Ratei e risconti attivi	33.808	34.677
TOTALE DELL'ATTIVO	5.564.953	5.985.230

Osimo Servizi S.p.a.		
Stato patrimoniale	2023	2022
Patrimonio netto	1.017.644	1.014.656
Fondi per rischi ed oneri	30.606	30.606
TFR	1.286.915	1.255.011
Debiti	2.894.693	3.369.544
Ratei e risconti passivi	335.095	315.413
TOTALE DEL PASSIVO	5.564.953	5.985.230

Osimo Servizi S.p.a.		
Conto economico	2023	2022
Valore della produzione	4.158.174	4.134.672
Costi della produzione	4.065.701	4.027.640
Risultato della gestione operativa	92.473	107.032
Proventi ed oneri finanziari	-85.201	-95.722
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	4.284	4.461
Risultato di esercizio	2.988	6.849

- Gruppo Centro Marche Acque:

Centro Marche Acque S.r.l. è società in house, costituita *“per la gestione di servizi pubblici locali in favore degli enti locali soci ed esclusivamente nei loro territori”* (art. 1 del suo statuto) che opera quale gestore del ciclo idrico integrato dietro affidamento diretto dell’Autorità Ambito– Marche Centro Macerata (AATO 3).

La società risulta a capo del Gruppo CMA, operante nei settori di distribuzione di gas naturale, produzione e distribuzione di energia elettrica, gestione servizio idrico integrato, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, e gestione servizio di igiene urbana, e, ai fini del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Osimo”, sono stati recepiti i valori presenti nel bilancio consolidato redatto dalla capogruppo Centro Marche Acque S.r.l., in conformità con quanto previsto dal punto 4.1 del Principio applicato al bilancio consolidato (all. 4/4 al D. Lgs. 118/2011) ove prevede che: *“Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da: il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche) ...”*.

Gruppo Centro Marche Acque		
Stato patrimoniale	2023	2022
Crediti vs partecipanti	170.964	0
Attivo immobilizzato	206.052.203	176.545.473
Attivo circolante	36.533.204	32.305.069
Ratei e risconti attivi	471.259	419.427
TOTALE DELL'ATTIVO	243.227.630	209.269.969
Patrimonio netto	141.307.405	122.512.432

Gruppo Centro Marche Acque		
Stato patrimoniale	2023	2022
Fondi per rischi ed oneri	5.050.474	2.081.021
TFR	1.040.421	1.128.479
Debiti	89.885.070	79.376.668
Ratei e risconti passivi	5.944.260	4.171.369
TOTALE DEL PASSIVO	243.227.630	209.269.969

Gruppo Centro Marche Acque		
Conto economico	2023	2022
Valore della produzione	57.742.109	57.011.923
Costi della produzione	52.112.025	51.771.285
Risultato della gestione operativa	5.630.084	5.240.638
Proventi ed oneri finanziari	-2.224.659	-974.743
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-261.978	1.147.629
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	1.833.756	1.571.091
Risultato di esercizio	1.309.691	3.842.433

- **Ecofon Conero S.p.a.:**

Ecofon Conero S.p.a. è una società a totale capitale pubblico, affidataria del servizio di igiene urbana mediante affidamento in house providing operato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATA Rifiuti ATO-2 Ancona.

Ecofon Conero S.p.a.		
Stato patrimoniale	2023	2022
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	0	0
Attivo circolante	146.327	161.747
Ratei e risconti attivi	18	23
TOTALE DELL'ATTIVO	146.345	161.770
Patrimonio netto	137.470	153.154
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	0	0
Debiti	8.875	8.616
Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE DEL PASSIVO	146.345	161.770

Ecofon Conero S.p.a.		
Conto economico	2023	2022
Valore della produzione	1	3
Costi della produzione	17.798	17.003
Risultato della gestione operativa	-17.797	-17.000
Proventi ed oneri finanziari	2.113	47
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	0	0

Ecofon Conero S.p.a.		
Conto economico	2023	2022
Risultato di esercizio	-15.684	-16.953

- **Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O:**

L'Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O – è un'azienda speciale totalmente controllata dal Comune di Osimo che, in linea con l'art. 3 del suo statuto, ha per oggetto:

- la gestione dei servizi sociali, scolastici, dell'handicap e del tempo libero ed affini del Comune di Osimo
- l'offerta di servizi sociali, culturali, educativi e del tempo libero sul territorio
- la gestione, la ristrutturazione e la costruzione di strutture residenziali, semiresidenziali, polifunzionali, centri per l'infanzia, l'adolescenza, disabili e soggetti svantaggiati
- la gestione di servizi sanitari
- la gestione del canile

Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O		
Stato patrimoniale	2023	2022
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	1.513.540	1.478.259
Attivo circolante	3.078.382	3.038.011
Ratei e risconti attivi	26.885	15.161
TOTALE DELL'ATTIVO	4.618.807	4.531.431
Patrimonio netto	1.289.935	1.287.196
Fondi per rischi ed oneri	91.505	163.387
TFR	1.380.195	1.256.916
Debiti	1.665.160	1.641.818
Ratei e risconti passivi	192.012	182.114
TOTALE DEL PASSIVO	4.618.807	4.531.431

Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O		
Conto economico	2023	2022
Valore della produzione	6.461.841	5.777.876
Costi della produzione	6.362.691	5.755.247
Risultato della gestione operativa	99.150	22.629
Proventi ed oneri finanziari	-3.998	1.823
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	92.412	24.399
Risultato di esercizio	2.740	53

- **Fondazione Osimana Bambozzi:**

La Fondazione Osimana Bambozzi è il risultato della trasformazione dell'IPAB "Istituti Riuniti Padre Benvenuto Bambozzi" (già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge n. 6972 del 1890), ai sensi e per gli effetti della L.R. Marche 26 febbraio 2008, n. 5 e, in linea con l'art. 3 del suo statuto,

operante nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari perseguendo "finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie, a favore delle persone anziane e/o disabili e/o temporaneamente non autosufficienti, in stato di bisogno o disagio sociale, in via preferenziale attraverso l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi di carattere residenziale" nonché "finalità di valorizzare il proprio patrimonio".

Fondazione Osimana Bambozzi	
Stato patrimoniale	2023
Crediti vs partecipanti	0
Attivo immobilizzato	17.017.352
Attivo circolante	647.846
Ratei e risconti attivi	24.115
TOTALE DELL'ATTIVO	17.689.313
Patrimonio netto	15.376.494
Fondi per rischi ed oneri	44.320
TFR	46.107
Debiti	2.011.040
Ratei e risconti passivi	211.352
TOTALE DEL PASSIVO	17.689.313

Fondazione Osimana Bambozzi	
Conto economico	2023
Valore della produzione	3.451.200
Costi della produzione	3.264.574
Risultato della gestione operativa	186.626
Proventi ed oneri finanziari	-55.873
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi ed oneri straordinari	-55.965
Imposte sul reddito	68.920
Risultato di esercizio	5.868

- **Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona:**

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona, nasce dalla trasformazione dell'IPAB Fondazione Grimani Buttari ed è un'azienda pubblica di servizi operante nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari "in favore di persone anziane e soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, in particolar modo a coloro che versano in condizione di disabilità e non autosufficienza" (art. 13 del suo statuto).

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona		
Stato patrimoniale	2023	2022
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	30.382.925	29.892.361
Attivo circolante	3.334.969	2.835.961
Ratei e risconti attivi	2.734	0
TOTALE DELL'ATTIVO	33.720.628	32.728.321
Patrimonio netto	28.122.773	26.803.889

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona		
Stato patrimoniale	2023	2022
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	0	0
Debiti	4.488.189	4.779.932
Ratei e risconti passivi	1.109.666	1.144.501
TOTALE DEL PASSIVO	33.720.628	32.728.321

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona		
Conto economico	2023	2022
Valore della produzione	9.123.357	8.744.435
Costi della produzione	8.335.431	8.469.554
Risultato della gestione operativa	787.925	274.881
Proventi ed oneri finanziari	-119.010	-27.970
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	1.091	4.495
Imposte sul reddito	58.290	52.885
Risultato di esercizio	611.717	198.520

- **Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3:**

L'Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata, AATO3, istituita in seguito alla L.R. Marche n. 30/2011 e s.m.i., ricopre il ruolo di Autorità di governo del servizio idrico integrato nel proprio territorio di riferimento attinente all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 3 (come individuato nell'allegato "A" della suddetta L.R. Marche n. 30/2011).

Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3		
Stato patrimoniale	2023	2022
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	1.041.215	1.042.953
Attivo circolante	8.899.013	7.751.500
Ratei e risconti attivi	0	0
TOTALE DELL'ATTIVO	9.940.228	8.794.453
Patrimonio netto	5.509.714	4.302.170
Fondi per rischi ed oneri	165.000	150.000
TFR	0	0
Debiti	4.243.752	4.320.521
Ratei e risconti passivi	21.762	21.762
TOTALE DEL PASSIVO	9.940.228	8.794.453

Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3		
Conto economico	2023	2022
Valore della produzione	2.485.068	2.383.908
Costi della produzione	1.170.747	1.288.651
Risultato della gestione operativa	1.314.321	1.095.258
Proventi ed oneri finanziari	2	2
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-85.656	6.353

Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3		
Conto economico	2023	2022
Imposte sul reddito	21.122	29.652
Risultato di esercizio	1.207.544	1.071.961

- **Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA Rifiuti ATO-2 Ancona:**

L’Assemblea Territoriale d’Ambito, ATA Rifiuti, ATO2 - Ancona,, istituita in seguito alla L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., ricopre il ruolo di Autorità di governo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani nel proprio territorio di riferimento attinente all’Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona.

Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA Rifiuti ATO-2 Ancona		
Stato patrimoniale	2023	2022
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	7.296.896	7.789.352
Attivo circolante	8.088.070	8.463.404
Ratei e risconti attivi	21.065	64.325
TOTALE DELL'ATTIVO	15.406.031	16.317.080
Patrimonio netto	4.115.954	3.302.135
Fondi per rischi ed oneri	941.634	954.878
TFR	318.004	313.510
Debiti	6.506.075	7.773.793
Ratei e risconti passivi	3.524.363	3.972.764
TOTALE DEL PASSIVO	15.406.031	16.317.080

Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA Rifiuti ATO-2 Ancona		
Conto economico	2023	2022
Valore della produzione	20.809.088	21.107.407
Costi della produzione	19.838.162	19.909.230
Risultato della gestione operativa	970.925	1.198.177
Proventi ed oneri finanziari	-72.242	-17.759
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	3.278	13.018
Imposte sul reddito	88.142	158.410
Risultato di esercizio	813.819	1.035.025

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell’art. 11ter del D.lgs. 118/2011.

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
Osimo Servizi S.p.a.	servizi strumentali all’Ente socio in ambito mobilità, energia, manutenzioni, servizi cimiteriali e affissioni	<i>DIVERSE</i>
Centro Marche Acque S.r.l.	gestione del servizio idrico integrato	
Ecofon Conero S.p.a.	servizio di igiene urbana	
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	servizi socio assistenziali, socio educativi, culturali e canile	<i>DIVERSE</i>
Fondazione Osimana Bambozzi	servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	<i>MISSIONE 12 PROGRAMMA 1</i>

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	MISSIONE 12 PROGRAMMA 3
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	governo del servizio idrico integrato	MISSIONE 9 PROGRAMMA 4
Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	governo della gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti	MISSIONE 9 PROGRAMMA 3

3.2 Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all’Ente capogruppo Comune di Osimo, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

- Incidenza dei ricavi -

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi caratteristici *	Incidenza %
Osimo Servizi S.p.a.	100,00%	2.838.931,96	4.158.174,00	68,27%
Gruppo Centro Marche Acque	50,17%	5.605.402,45	57.742.109,00	9,71%
Ecofon Conero S.p.a.	25,00%	0,00	1,00	0,00%
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	100,00%	3.721.945,75	6.461.841,00	57,60%
Fondazione Osimana Bambozzi	100,00%	46.030,92	3.451.200,00	1,33%
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	100,00%	20.881,62	9.123.356,51	0,23%
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	8,48%	54.272,44	2.485.067,85	2,18%
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	7,17%	96.651,60	20.809.087,79	0,46%

* Totale voce A del Conto Economico

- Spese di personale -

Organismo	% di consolid.to	Spesa per il personale	Incidenza % sul totale del Gruppo	Spesa per il personale consolidata	Incidenza % sul totale del Gruppo
Comune di Osimo	-	4.011.779,69	12,16%	4.011.779,69	16,20%

Organismo	% di consolid.to	Spesa per il personale	Incidenza % sul totale del Gruppo	Spesa per il personale consolidata	Incidenza % sul totale del Gruppo
Osimo Servizi S.p.a.	100,00%	2.173.402,00	6,59%	2.173.402,00	8,78%
Gruppo Centro Marche Acque	50,17%	12.925.612,00	39,18%	6.484.398,23	26,19%
Ecofon Conero S.p.a.	25,00%	-	-	-	-
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	100,00%	4.323.163,00	13,10%	4.323.163,00	17,46%
Fondazione Osimana Bambozzi	100,00%	2.085.061,00	6,32%	2.085.061,00	8,42%
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	100,00%	5.537.524,13	16,78%	5.537.524,13	22,37%
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	8,48%	328.425,70	1,00%	27.850,50	0,11%
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	7,17%	1.609.186,28	4,88%	115.378,66	0,47%
Totale		32.994.153,80	100,00%	24.758.557,21	100,00%

- Ripiano perdite -

Per il triennio 2021/2023 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell'ente.

4. I criteri di valutazione applicati

Come anticipato nel precedente paragrafo 2, l'Ente capogruppo, nell'ambito delle direttive impartite agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, ha segnalato i criteri adottati per la predisposizione dei propri prospetti economico patrimoniali contenuti all'allegato 4/3 al del D.lgs. 118/2011; tale indicazione è stata altresì rivolta alle c.d. sub holding, ovvero agli organismi oggetto di consolidamento, che presidiano e consolidano, a loro volta, gruppi di organismi indirettamente partecipati da questo ente e ricompresi nel perimetro.

Il richiamo dei criteri applicati dall'Ente capogruppo è stato prioritariamente finalizzato a supportare la riclassificazione dei bilanci degli organismi partecipati secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011. In tal senso, sempre nell'ambito delle direttive impartite, l'Ente ha fornito agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento un prospetto a supporto della riclassificazione dei loro bilanci; nel documento viene operata una correlazione tra gli schemi di bilancio civilistici e quelli utilizzati per il bilancio consolidato, fornendo al contempo indicazioni pratiche al fine di addivenire ad una corretta rilevazione delle poste secondo i principi contenuti nell'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda ulteriori interventi rettificativi, fatti salvi i disallineamenti riscontrati in sede di verifica dei rapporti infragruppo, derivanti dall'applicazione di diversi principi contabili da parte di questo Ente e degli organismi ricompresi nel perimetro, che hanno dato luogo a scritture di pre-consolidamento, ci si è attenuti a quanto ammesso dal Principio contabile applicato concernente il

bilancio consolidato (all. 4/4 del D.lgs. 118/2011); tale principio, al punto 4.1 evidenzia che *“è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”*.

Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:

- Il contesto normativo e di prassi di riferimento, che prevede una stretta correlazione, per l’ente capogruppo, tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale, con conseguente rappresentazione contabile difficilmente replicabile in organismi che non esercitino funzioni amministrative;
- L’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- L’accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 175/2016, è presente un organo di revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.

Gli uffici hanno tuttavia analizzato l’impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella riepilogativa riportata nell’Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo “Comune di Osimo”.

Con riferimento agli organismi che non hanno esplicitato i criteri di valutazione seguiti nella predisposizione del proprio bilancio e/o che non hanno operato la riclassificazione dello stesso secondo gli schemi ed i criteri previsti dal D.lgs. 118/2011 (si rimanda in tal senso alla tabella riportata al paragrafo 2), gli uffici dell’Ente capogruppo hanno ricostruito la loro situazione economica e patrimoniale al fine di ricomprenderla nel bilancio consolidato applicando i criteri di cui al richiamato decreto con ragionevolezza e sulla base delle informazioni effettivamente disponibili.

5. Variazioni rispetto all’anno precedente

Il punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D.lgs. 118/2011) prevede che la nota integrativa evidenzi *“le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente”* e *“qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio*

precedente". Nel prospetto che segue si riporta il confronto tra le macrovoci dello Stato patrimoniale e del Conto economico del Comune di Osimo, riferite agli ultimi due esercizi.

BILANCIO CONSOLIDATO				
STATO PATRIMONIALE	2023 (a)	2022 (b)	Diff. (a-b)	Variaz. (a-b) %
Totale crediti vs partecipanti	85.768	0	85.768	n.c.
Immobilizzazioni immateriali	22.654.999	28.592.504	-5.937.505	-20,77%
Immobilizzazioni materiali	223.073.390	238.695.187	-15.621.798	-6,54%
Immobilizzazioni Finanziarie	2.396.959	5.811.294	-3.414.335	-58,75%
Totale immobilizzazioni	248.125.348	273.098.985	-24.973.637	-9,14%
Rimanenze	2.040.712	3.012.278	-971.566	-32,25%
Crediti	22.049.663	24.539.207	-2.489.544	-10,15%
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0	n.c.
Disponibilità liquide	35.194.605	37.570.029	-2.375.423	-6,32%
Totale attivo circolante	59.284.980	65.121.514	-5.836.534	-8,96%
Totale ratei e risconti attivi	326.541	474.696	-148.155	-31,21%
TOTALE DELL'ATTIVO	307.822.637	338.695.195	-30.872.558	-9,12%
Patrimonio netto	198.156.766	199.724.042	-1.567.276	-0,78%
Fondi per rischi ed oneri	3.211.838	2.809.857	401.981	14,31%
TFR	3.257.966	3.661.756	-403.790	-11,03%
Debiti	76.668.432	104.340.037	-27.671.605	-26,52%
Ratei e risconti passivi	26.527.635	28.159.503	-1.631.868	-5,80%
TOTALE DEL PASSIVO	307.822.637	338.695.195	-30.872.558	-9,12%

BILANCIO CONSOLIDATO				
CONTO ECONOMICO	2023 (a)	2022 (b)	Diff. (a-b)	Variaz. (a-b) %
Componenti positivi della gestione	80.370.383	94.836.814	-14.466.432	-15,25%
Componenti negativi della gestione	70.641.587	86.802.527	-16.160.941	-18,62%
Risultato della gestione operativa	9.728.796	8.034.287	1.694.509	21,09%
Proventi ed oneri finanziari	-1.501.068	-1.260.778	-240.290	19,06%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-135.665	1.147.629	-1.283.294	-111,82%
Proventi ed oneri straordinari	-1.221.143	122.149	-1.343.293	-1099,71%
Imposte sul reddito	1.423.832	1.876.972	-453.140	-24,14%
RISULTATO DI ESERCIZIO	5.447.088	6.166.315	-719.227	-11,66%

6. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo per l'eliminazione e l'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo dell'Amministrazione, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

L'attività di rettifica delle operazioni infragruppo presuppone, di base, una piena corrispondenza tra le poste rilevate dalle scritture contabili degli organismi coinvolti; tale condizione, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti "tecnici" dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di ricostruire, per ogni operazione infragruppo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; tenendo conto dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D.lgs. 118/2011) e degli esempi in essa contenuti, gli scostamenti riscontrabili possono essere oggetto di scritture di pre-consolidamento finalizzate a superare i disallineamenti tecnici tra rilevazioni rispondenti a differenti principi contabili ed a garantire l'uniformità sostanziale delle voci oggetto di intervento; una volta allineati i saldi vengono applicate le scritture di rettifica dei rapporti infragruppo.

Gli interventi richiamati (eventuali scritture di pre-consolidamento e rettifiche operazioni infragruppo) hanno comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2023 del Comune di Osimo, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni ed applicare le più opportune scritture di pre-consolidamento e rettifica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo, richiesti dall'ente capogruppo con nota del 19/07/2024.

L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; per i saldi di minore importo e/ o su cui non sia possibile avvalersi della piena collaborazione delle

controparti per definire le cause del disallineamento (in particolare quando le operazioni riguardano rapporti infragruppo che non coinvolgono direttamente l'Ente capogruppo), l'Ente ritiene applicabile, ove ricorra fattispecie, il ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: "L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte".

Nell'allegato 2 si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di pre-consolidamento e di rettifica apportate al bilancio consolidato 2023, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

Di seguito si fornisce altresì sintetico focus dell'impatto registrato per tali operazioni infragruppo nel bilancio consolidato:

Organismo	Impatto operazioni infragruppo				
	Attivo	Passivo	Costi	Ricavi	Dividendi da partecipazioni
Comune di Osimo	-1.045.040,37	-4.542.666,96	-9.451.387,52	-264.472,10	-451.503,58
Osimo Servizi S.p.a.	-2.704.750,78	-184.631,50	-82.448,24	-2.838.931,96	0,00
Gruppo Centro Marche Acque	-479.803,20	-652.219,86	-106.880,44	-2.860.329,47	0,00
Ecofon Conero S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	-1.705.327,23	-108.418,39	-89.966,50	-3.721.945,75	0,00
Fondazione Osimana Bambozzi	-7.844,93	-2.220,00	-3.500,00	-46.030,92	0,00
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	-15.606,11	-8.101,87	-256,94	-25.881,62	0,00
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	0,00	0,00	0,00	-4.602,30	0,00
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	-5.013,81	-8.172,76	-48.264,42	-25.961,45	0,00
Totali	-5.963.386,43	-5.506.431,34	-9.782.704,07	-9.788.155,58	-451.503,58
				-10.239.659,16	
				-456.955,09	
				-5.963.386,43	

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elusione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dall'Amministrazione ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'IVA risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Le scritture inerenti le operazioni infragruppo sono state effettuate successivamente all'attività di conciliazione dei crediti/ debiti tra Ente e propri organismi partecipati, ai sensi di quanto previsto dalla lett. j) del c. 6 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011. Nel prospetto che segue si riportano i debiti/ crediti rilevati in base al suddetto adempimento ed i crediti/ debiti considerati nell'ambito delle operazioni infragruppo.

Rapporti infragruppo – Confronto Crediti/debiti da rendiconto e da consolidato

	Rapporto	Rendiconto		Consolidato	
		Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
1a	Comune di Osimo	264.631,50	2.704.750,78	264.631,50	2.704.750,78
1b	Osimo Servizi S.p.a.	2.704.750,78	264.631,50	2.704.750,78	264.631,50
2a	Comune di Osimo	1.330.860,28	940.376,45	1.341.726,99	940.376,45
2b	Gruppo Centro Marche Acque	940.376,45	1.330.860,28	940.376,45	1.341.726,99
3a	Comune di Osimo	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	Ecofon Conero S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Comune di Osimo	106.918,39	1.705.327,23	106.918,39	1.705.327,23
4b	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	1.705.327,23	106.918,39	1.705.327,23	106.918,39
5a	Comune di Osimo	-	-	0,00	0,00
5b	Fondazione Osimana Bambozzi	-	-	0,00	0,00
6a	Comune di Osimo	-	-	256,94	11.886,11
6b	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	-	-	11.886,11	256,94
7a	Comune di Osimo	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	Comune di Osimo	1.794,84	0,00	1.794,84	0,00
8b	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	0,00	1.794,84	0,00	1.794,84

7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Secondo quanto precisato dall'esempio 4 dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D.lgs. 118/2011), la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17, che di seguito si riportano:

“Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell'eventuale avviamento

54. Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.

55. In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui

il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.

56. Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce "avviamento" delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.

L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali". Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 "oneri diversi di gestione".

Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento

57. Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.

58. La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".

59. La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi ed oneri". Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.

L'utilizzo del fondo si effettua prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "A5 Altri ricavi e proventi".

60. La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre evidenziare che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali degli Enti locali, compatibilmente con le finalità per cui sono ammesse le partecipazioni in tali organismi, sono effettuati nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011, che prevedono le seguenti modalità:

- metodo del patrimonio netto;
- metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente;
- costo di acquisto o, per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita, metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale.

7.1 La rilevazione della differenza di consolidamento

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, si è proceduto nella determinazione della differenza di consolidamento, ponendo a confronto i valori con cui sono state iscritte nello Stato patrimoniale 2023 dell'Ente le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente (al netto del risultato di esercizio maturato nel 2023), procedendo come segue:

- In caso di differenza positiva, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai punti 55 e 56 del principio contabile OIC n. 17, si è proceduto ad effettuare un'analisi in merito all'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero la possibile allocazione della differenza ad un plusvalore dell'attivo e/o un minusvalore del passivo del patrimonio della società partecipata o che potessero far presumere prospettive reddituali positive, tali da giustificare l'imputazione ad avviamento. In difetto di tali condizioni, per organismi con ritorno di capitale si è quindi ritenuto di imputare l'eventuale differenza positiva da annullamento a conto economico registrando una sopravvenienza passiva, la quale nel bilancio riclassificato previsto dal D.lgs. 118/2011 trova precisa allocazione nell'area straordinaria, in luogo della generica allocazione alla voce B.14 "Oneri diversi di gestione", prevista nel bilancio civilistico. Tale scelta risulta giustificabile, in applicazione del principio di chiarezza e completezza informativa, in quanto si ritiene che la posta abbia natura straordinaria, in linea con il disposto del punto 4.29 dell'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011, e che il principio contabile OIC n. 17 richieda l'allocazione nella voce B.14 in ragione dell'assenza dell'area straordinaria nel rinnovato prospetto di conto economico civilistico. Nel caso invece di realtà senza ritorno di capitale (fattispecie non sussistente nel presente consolidato), ai sensi del principio contabile applicato citato *"La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti"*; in tal senso l'eventuale differenza di consolidamento sarebbe ricondotta tra le risorse del patrimonio netto di pertinenza di terzi.
- In caso di differenza negativa di consolidamento, si è proceduto specularmente ad individuare l'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero l'allocazione ad un plusvalore del passivo e/o minusvalore dell'attivo. In difetto di tale circostanza, si è proceduto con l'allocazione ad aumento delle riserve del patrimonio netto consolidato, in ottemperanza alle disposizioni del punto 58 del principio contabile OIC n. 17. Si precisa che l'eventuale differenza negativa di consolidamento derivante da organismi che non presentano un controvalore di liquidazione (fattispecie non sussistente nel presente consolidato) verrebbe invece rilevata quale patrimonio netto di pertinenza di terzi.

7.2 Le quote di pertinenza di terzi

Si presentano a seguire le quote di pertinenza dell'ente capogruppo e le quote di pertinenza di terzi, registrate nel bilancio consolidato al 31.12.2023 in corrispondenza del risultato di esercizio nel conto

economico e del dettaglio del patrimonio netto nello stato patrimoniale, derivanti dall'adozione del criterio del consolidamento integrale per Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona, in linea con quanto disposto dai paragrafi 4.3 e 4.4 dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 e dalla relativa appendice tecnica, e dall'inclusione del bilancio consolidato redatto dal Gruppo CMA.

Quota	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio	Fondo di dotazione e riserve
Quota di pertinenza dell'ente capogruppo	164.571.350,01	4.954.344,88	159.617.005,13
Quota di pertinenza di terzi	33.585.415,64	492.743,15	33.092.672,49
<i>di cui:</i>			
<i>Osimo Servizi S.p.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Gruppo Centro Marche Acque</i>	<i>24.217.826,33</i>	<i>297.340,11</i>	<i>23.920.486,23</i>
<i>Ecofon Conero S.p.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Fondazione Osimana Bambozzi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona</i>	<i>9.367.589,31</i>	<i>195.403,05</i>	<i>9.172.186,27</i>
<i>Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale complessivo	198.156.765,65	5.447.088,03	192.709.677,62

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori dei bilanci oggetto di consolidamento, come richiesto dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

8. Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'Ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di Osimo	19.021.810	Impegni su esercizi futuri
Osimo Servizi S.p.a.	-	-
Gruppo Centro Marche Acque	38.030.603	- € 10.175.490 per fidejussioni emesse a favore di terzi (di cui € 9.593.863 verso amm.ni pubbliche) - € 27.855.113 per fidejussioni prestate nell'interesse di società controllate
Ecofon Conero S.p.a.	-	-
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	-	-

Ente/ Società	Valore	Nota
Fondazione Osimana Bambozzi	-	-
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	131.174	Residui riaccertati del patrimonio
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	-	-
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	465.117	- € 442.617,37 Impegni su esercizi futuri - € 22.500,00 beni di terzi in uso

9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e risconti attivi

Organismo	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati	% su tot. attivo consolidato
Comune di Osimo	1.068	0,001%	1.068	0,0003%
Osimo Servizi S.p.a.	33.808	0,61%	33.808	0,01%
Gruppo Centro Marche Acque	471.259	0,19%	236.417	0,08%
Ecofon Conero S.p.a.	18	0,01%	5	0,000001%
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	26.885	0,58%	26.885	0,01%
Fondazione Osimana Bambozzi	24.115	0,14%	24.115	0,01%
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	2.734	0,01%	2.734	0,001%
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	-	-	-	-
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	21.065	0,14%	1.510	0,0005%

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:

Comune di Osimo:

Risconti attivi per tasse di proprietà di autoveicoli € 1.067,62

Osimo Servizi S.p.a.:

- Ratei attivi € 27.947

referiti prevalentemente ai contributi del GSE e ad un risarcimento danni relativo ad un evento atmosferico avverso che si è abbattuto sull'impianto di Via Giuggioli.

- Risconti attivi € 5.861

referiti ai seguenti costi: spese di pubblicità, bolli auto, assicurazioni e polizze varie, licenze d'uso software, assistenza tecnica computer, servizio assistenza software, noleggio attrezzatura, abbonamenti a riviste e consulenze tecniche.

Gruppo Centro Marche Acque:

Risconti attivi per:

- Assicurazioni	€	74.389
- Contratti leasing/noleggi	€	38.043
- Canoni fontane pubbliche	€	28.322
- Canoni software	€	37.816
- Fidejussioni	€	5.227
- Indennità di servitù (risconti pluriennali)	€	43.364
- Spese pubblicitarie	€	10.442
- Prestazione servizi	€	21.208
- Borse di studio	€	21.589
- Costi di manutenzione	€	28.690
- Lavori ill.pubb.	€	78.496
- Altri risconti pluriennali	€	47.261
- Altri riconti vari	€	36.412

Ecofon Conero S.p.a.:*Dettaglio della posta non disponibile*Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O

- Ratei attivi	€	310
- Risconti attivi	€	26.575

Fondazione Osimana Bambozzi

- Ratei attivi per contributi PAC	€	15.337
- Risconti attivi per:		
• Assicurazioni	€	1.289
• Costi vari di gestione	€	7.489

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona

Riscontri attivi per acquisto licenze per P.C.	€	2.733,90
--	---	----------

Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona:

- Risconti attivi di CIR33 Servizi S.r.l.	€	21.064,55
---	---	-----------

principalmente riferiti a spese in capo alla società CIR33 Servizi S.r.l. per assicurazioni, contratti di manutenzione, costi di noleggio e spese per uso licenze software

Ratei e risconti passivi

Organismo	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati	% su tot. passivo consolidato
Comune di Osimo	21.442.908	45,22%	21.442.908	19,55%
Osimo Servizi S.p.a.	335.095	7,37%	335.095	0,31%
Gruppo Centro Marche Acque	5.944.260	5,83%	2.982.060	2,72%
Ecofon Conero S.p.a.	-	-	-	-

Organismo	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati	% su tot. passivo consolidato
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	192.012	5,77%	192.012	0,18%
Fondazione Osimana Bambozzi	211.352	9,14%	211.352	0,19%
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	1.109.666	19,82%	1.109.666	1,01%
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	21.762	0,49%	1.845	0,002%
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	3.524.363	31,22%	252.697	0,23%

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:

Comune di Osimo:

- Ratei passivi € 450.797,69
- Risconti passivi:
 - contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche per rettifica quote ammortamento € 17.023.255,10
 - contributi agli investimenti da altri soggetti € 3.664.706,61
 - Risconti per progetti in corso - avanzo vincolato per i trasferimenti relativi al Fondo ex art. 106 DL 34/2020 (cd. "Fondone") ed altri fondi ricevuti in relazione all'emergenza COVID-19 € 304.149,00

Osimo Servizi S.p.a.:

- Ratei passivi:
 - Ratei del personale € 111.152,69
 - Interessi passivi su mutui € 35.687,37
 - Regolazione premio Inail € 1.640,00
 - Altri costi per servizi € 1.145,47
- Risconti passivi € 185.470,00

che comprendono prevalentemente abbonamenti dello scuolabus e del maxiparcheggio e dal risconto del contributo relativo all'acquisto di beni strumentali.

Gruppo Centro Marche Acque

- Ratei passivi € 48.285
- Risconti passivi pluriennali € 5.742.220

che comprendono prevalentemente contributi in conto impianti, che vengono riscontati in base alla vita economico tecnica degli stessi

- Altri risconti passivi € 153.755

Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O

- Ratei passivi € 190.963
- Risconti passivi € 1.049

Fondazione Osimana Bambozzi

- Ratei passivi:		
• Ratei dipendenti	€	121.390
• Interessi passivi	€	30.058
• Sentenza Bambozzi / Franchini	€	18.200
• Spese legali	€	7.820
• Altri	€	31.353
- Risconti passivi per ricavi da ospiti	€	2.531

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona

Conferimenti da amministrazioni pubbliche	€	1.109.665,66
---	---	--------------

Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3:

Ratei passivi	€	21.761,68
---------------	---	-----------

Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona:

- Ratei passivi di ATA	€	87.657,24
principalmente riferiti a spese di personale e contributi vs. organismi previdenziali		
- Ratei passivi di CIR 33 Servizi S.r.l.	€	151.113,63
principalmente riferiti a spese di personale e contributi vs. organismi previdenziali		
- Risconti passivi di CIR 33 Servizi S.r.l.	€	130.037,90
- Risconti passivi per contributi agli investimenti	€	3.155.554,69

Altri accantonamenti

Organismo	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati	% su tot. comp. ti negativi consolidati
Comune di Osimo	24.281	0,08%	24.281	0,03%
Osimo Servizi S.p.a.	-	-	-	-
Gruppo Centro Marche Acque	77.473	0,14%	38.866	0,05%
Ecofon Conero S.p.a.	-	-	-	-
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	-	-	-	-
Fondazione Osimana Bambozzi	-	-	-	-
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	-	-	-	-
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	15.000	0,61%	1.272	0,002%
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	-	-	-	-

Gli "altri accantonamenti" sono così composti:

Comune di Osimo:

- Accantonamenti per fine mandato del Sindaco € 24.281,00

Gruppo Centro Marche Acque

Dettaglio della posta non disponibile

Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3:

- Accantonamento a fondo rinnovi contrattuali per i dipendenti dell'Ente € 15.000,00

10. Interessi e altri oneri finanziari***Oneri finanziari***

Organismo	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati	% su tot. comp.ti negativi consolidati
Comune di Osimo	328.062	0	328.062	1,02%	328.062	0,44%
Osimo Servizi S.p.a.	86.463	0	86.463	2,08%	86.463	0,12%
Gruppo Centro Marche Acque	2.341.416	0	2.341.416	4,27%	1.174.619	1,57%
Ecofon Conero S.p.a.	-	-	-	-	0	0,00%
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	5.297	0	5.297	0,08%	5.297	0,01%
Fondazione Osimana Bambozzi	49.474	6.400	55.874	1,65%	55.874	0,07%
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	119.010	0	119.010	1,41%	119.010	0,16%
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	-	-	-	-	0	0,00%
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	78.779	0	78.779	0,40%	5.648	0,01%

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

Comune di Osimo:

Interessi passivi su mutui € 328.062,04

Osimo Servizi S.p.a.

- Interessi fornitori € 1,00

- Interessi medio credito € 86.269,00

- Interessi su finanziamenti € 193,00

Gruppo Centro Marche Acque

- Interessi bancari € 540.546

- Interessi fornitori/CSEA	€	41.680
- Interessi su depositi cauzionali	€	2.456
- Interessi dilazione imposte	€	4.514
- Interessi su finanziamenti al netto proventi derivati	€	1.739.086
- interessi leasing	€	13.134

Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O

Interessi passivi fornitori	€	5.297
-----------------------------	---	-------

Fondazione Osimana Bambozzi

- Interessi su c/c	€	30.058
- Interessi su mutui	€	17.594
- Interessi verso altri	€	1.822
- Commissioni per messa a disposizione fondi	€	6.400

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona

Interessi passivi mutui	€	119.009,69
-------------------------	---	------------

Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona:

- Interessi passivi principalmente rappresentati da:		
- Mutui di CIR 33 Servizi S.r.l.	€	709,62
- Debito di CIR 33 Servizi S.r.l. nei confronti di ATA	€	77.535,61

11. Gestione straordinariaProventi straordinari

Organismo	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati	% su tot. comp.ti positivi consolidati
Comune di Osimo	721.387	1,91%	721.387	0,88%
Osimo Servizi S.p.a.	-	-	-	-
Gruppo Centro Marche Acque	-	-	-	-
Ecofon Conero S.p.a.	-	-	-	-
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	-	-	-	-
Fondazione Osimana Bambozzi	9.639	0,28%	9.639	0,01%
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	2.025	0,02%	2.025	0,002%
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	1.204.913	32,65%	102.177	0,13%
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	3.396	0,02%	244	0,00%

I proventi straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Osimo:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo:		
• Rettifica mutui per quadratura interessi passivi residuo	€	2,98
• Variazioni negative degli impegni	€	167.615,70
• Diminuzione Fondi rischi ed oneri	€	52.661,27
• Incassi a residuo di accertamenti di importi superiori al residuo iniziale	€	175.902,83
- Plusvalenze patrimoniali	€	96.180,19
- Proventi straordinari per monetizzazione contributo miglioria PDC	€	229.024,36

Fondazione Osimana Bambozzi

Contributo Regione Marche per Covid anno 2021	€	9.639,00
---	---	----------

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona

Residui passivi eliminati bilancio corrente	€	2.025,25
---	---	----------

Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3:

- Proventi da trasferimenti in conto capitale concessi dalla Regione Marche per il piano di adeguamento degli scarichi non depurati, accertati per la parte effettivamente incassata	€	1.191.723,36
- Impegni eliminati	€	13.189,68

Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona:

- Variazioni negative degli impegni a residuo di ATA per insussistenze del debito	€	1.051,55
- Sopravvenienze attive di ATA da diminuzione del fondo miglioramenti contrattuali	€	2.344,91

Oneri straordinari

Organismo	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati	% su tot. comp.ti negativi consolidati
Comune di Osimo	1.154.717	3,58%	1.154.717	1,55%
Osimo Servizi S.p.a.	-	-	-	-
Gruppo Centro Marche Acque	-	-	-	-
Ecofon Conero S.p.a.	-	-	-	-
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	-	-	-	-
Fondazione Osimana Bambozzi	65.604	1,94%	65.604	0,09%
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	935	0,01%	935	0,001%
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	1.290.570	52,43%	109.440	0,15%
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	119	0,001%	9	0,00001%

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Osimo:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo per rimborsi maggiori versamenti IMU, autovelox

•Variazioni negative degli accertamenti	€	352.593,45
•Rimborsi di imposte e tasse correnti	€	48.123,95
•Decrementi valori patrimoniali	€	110.718,94
- Restituzione oneri	€	643.280,75

Fondazione Osimana Bambozzi

Sentenza Bambozzi / Franchini € 65.604,00

Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona

- Residui attivi eliminati bilancio corrente € 924,15
- Arrotondamento IVA € 10,38

Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3:

- Trasferimenti in conto capitale € 1.290.569,52
costituiti principalmente da contributi regionali per interventi sugli impianti di fognatura e depurazione che l'Ente deve trasferire ai gestori a seconda degli stati di avanzamento dei lavori
- Accertamenti eliminati € 0,01

Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona:

insussistenze dei residui attivi di ATA € 118,96

12. Compensi amministratori e sindaci

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare "cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento", si evidenzia che non ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

13. Strumenti derivati

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di Osimo	-

Ente/ Società	Valori complessivi
Osimo Servizi S.p.a.	n.d.
Gruppo Centro Marche Acque	837.932
Ecofon Conero S.p.a.	-
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	n.d.
Fondazione Osimana Bambozzi	-
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	-
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	n.d.
Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	-

Gli strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento sono riconducibili a:

Gruppo Centro Marche Acque

Mark to market dei derivati posseduti dal Gruppo al 31/12/2023 € 837.932

“Al fine di ridurre l’esposizione alle fluttuazioni dei tassi e garantire un efficiente servizio del debito, la controllante Astea aveva acquistato nell’esercizio 2020 uno strumento di copertura (cap) su di un nozionale complessivo in amortizing di circa 6 milioni di Euro. Nel corso dei primi mesi del 2022 la società ha acquistato un altro strumento derivato di copertura (cap) su di un nozionale di circa 3,2 milioni di Euro. Nel contempo la controllata En Ergon, secondo quanto previsto nel contratto di finanziamento bancario di nozionali 24 milioni di Euro, assunto in data 21 dicembre 2021, ha sottoscritto con le banche finanziatrici, nel mese di aprile 2022, un contratto di hedging per un importo pari al 70% dell’ammontare complessivo della linea di credito. L’importo pari al 50% del nozionale è coperto da un interest rate swap (IRS) e il 20% del nozionale da un cap strike 2%, con pagamento frazionato.”

Banca	Tipo operazione	Finalità	Rischio finanziario sottostante	Attività/Passività coperta	Importo di riferimento residuo	FV 31.12.22	FV 31.12.23	var.20233-2022	Data iniziale	Scadenza Finale
BNL	Cap	Copertura	Rischio tassi	Mutuo Bancario	1.362.700	99.094	46.041	-53.053	09/09/2020	31/03/2026
BNL	Cap	Copertura	Rischio tassi	Mutuo Bancario	2.548.408	266.640	152.158	-114.482	09/09/2020	31/12/2028
BNL	Cap	Copertura	Rischio tassi	Mutuo Bancario	1.037.920	92.594	48.444	-44.150	04/03/2022	31/05/2026
BNL	Cap	Copertura	Rischio tassi	Mutuo Bancario	1.042.183	49.001	25.224	-23.777	17/06/2022	31/05/2026
Intesa Sanpaolo	Cap Premio frazionato	Copertura	Rischio tassi	Mutuo Bancario	2.800.000	115.947	30.767	-85.180	27/04/2022	29/12/2034
ICCREA	Cap Premio frazionato	Copertura	Rischio tassi	Mutuo Bancario	2.000.000	84.427	24.894	-59.533	27/04/2022	31/12/2034
Intesa Sanpaolo	IRS	Copertura	Rischio tassi	Mutuo Bancario	7.000.000	612.407	299.136	-313.271	27/04/2022	29/12/2034
ICCREA	IRS	Copertura	Rischio tassi	Mutuo Bancario	5.000.000	429.434	211.269	-218.165	27/04/2022	31/12/2034
					22.791.211	1.749.543	837.932	-911.610		

Allegato 1

I criteri di valutazione applicati dal Gruppo "Comune di Osimo"

Bilancio consolidato 2023

1. I criteri dell'Ente Capogruppo - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011

CONTO ECONOMICO	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
A.1 - Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".
A.2 - Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.
A.3 - Proventi da trasferimenti e contributi	
A.3.a Proventi da trasferimenti correnti	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.
A.3.b Quota annuale di contributi agli investimenti	4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.
A.3.c Contributi agli investimenti	4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti
A.4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	
A.4.a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.
A.4.b Ricavi della vendita di beni	4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.

CONTO ECONOMICO	
A.4.c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	<p>4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio (comprensivi di IVA, esclusi i ricavi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.</p> <p>Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, il debito IVA nei confronti dell'Erario non è compreso nei ricavi. In attesa dell'emissione della fattura, non possono essere registrati il debito per l'IVA e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi registrati al netto di IVA è costituita dalle "Fatture da emettere". Le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico ed extracontabilmente, di separare l'IVA dall'importo dell'entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di contabilizzarla a seguito dell'emissione della fattura.</p>
A.5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).
A.6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.
A.7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.
A.8 - Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>	
B.9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	<p>4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente.</p> <p>Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.</p> <p>Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.</p> <p>Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.</p>
B.10 - Prestazioni di servizi	<p>4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.</p> <p>Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.</p> <p>Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.</p>

CONTO ECONOMICO

B.11 - Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi
B.12 - Trasferimenti e contributi	
<i>B.12.a Trasferimenti correnti</i>	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.
<i>B.12.b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria
<i>B.12.c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	
B.13 - Personale	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".
B.14 - Ammortamenti e svalutazioni	
<i>B.14.a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente. Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo. Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni: Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 5%, Strumenti musicali 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno – Software prodotto 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2% Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni. L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali. Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%. Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso. Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge. Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della
<i>B.14.b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	

CONTO ECONOMICO

	<p>concessione, incluso il rinnovo).</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.</p> <p>Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.</p> <p>In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.</p> <p>Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.</p> <p>Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati ad ammortamento .</p> <p>Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.</p>
B.14.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).
B.14.d Svalutazione dei crediti	4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3. L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. <p>Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.</p>
B.15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.
B.16 - Accantonamenti per rischi	4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate), il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018 e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto il fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria
B.17 - Altri accantonamenti	
B.18 - Oneri diversi di gestione	4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<u>Proventi finanziari</u>	
C.19 - Proventi da partecipazioni	
C.19.a da società controllate	4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:
C.19.b da società partecipate	- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
C.19.c da altri soggetti	- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente. - altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
C.20 - Altri proventi finanziari	4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.
<u>Oneri finanziari</u>	

CONTO ECONOMICO	
C.21 - Interessi ed altri oneri finanziari	
<i>C.21.a Interessi passivi</i>	4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.
<i>C.21.b Altri oneri finanziari</i>	
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
D.22 - Rivalutazioni	4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato: a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.
D.23 - Svalutazioni	
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
E.24 - Proventi straordinari	
<i>E.24.a Proventi da permessi di costruire</i>	4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.
<i>E.24.b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	
<i>E.24.c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività). Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio, derivanti da rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.
<i>E.24.d Plusvalenze patrimoniali</i>	4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.
<i>E.24.e Altri proventi straordinari</i>	4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
E.25 - Oneri straordinari	
<i>E.25.a Trasferimenti in conto capitale</i>	
<i>E.25.b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono

CONTO ECONOMICO

	<p>derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:</p> <p>a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;</p> <p>b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione;</p> <p>c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;</p> <p>d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;</p> <p>e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera</p>
E.25.c Minusvalenze patrimoniali	4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.
E.25.d Altri oneri straordinari	4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
26 - Imposte	4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).
27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.
29 - Risultato dell'esercizio di Gruppo	
30 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
B) IMMOBILIZZAZIONI	<p>6.1 Immobilizzazioni</p> <p>Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.</p> <p>Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.</p> <p>Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio</p>
B.I - Immobilizzazioni immateriali	
B.I.1 costi di impianto e di ampliamento	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

<p>B.I.2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità</p>	<p>6.1.1. a) I costi capitalizzati (costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, miglorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell’attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, “Le immobilizzazioni immateriali”, nonché i criteri previsti nel presente documento per l’ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell’ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le miglorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall’art. 2426, n. 5, c.c..</p> <p>Nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali miglorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le miglorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell’immobile del terzo) e quello di durata residua dell’affitto.</p> <p>Nel caso in cui le miglorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l’ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le miglorie sono iscritte tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica categoria di appartenenza.</p> <p>Nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l’operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.</p>
<p>B.I.3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno</p>	<p>6.1.1. b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l’ammortamento e l’eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all’attivo anche se acquisiti dall’ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente, salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del rappresentante legale dell’ente medesimo.</p>
<p>B.I.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile</p>	<p>6.1.1. c) L’avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all’acquisizione, a titolo oneroso, di un’azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24.</p> <p>In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un’azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l’attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l’avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall’Ufficio Tecnico dell’ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.</p>
<p>B.I.5 avviamento</p>	<p>6.1.1. e) Immobilizzazioni in corso.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. <p>Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell’immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall’ente.</p>
<p>B.I.6 immobilizzazioni in corso ed acconti</p>	<p>6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.</p> <p>Nell’ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell’ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l’ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell’esperto esterno. I criteri per l’ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità:</p> <p>d.1) Rendite:</p> <p>d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=R/i$, in cui “R” è l’importo medio della rendita netta ed “i” il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale;</p> <p>d.1.2) Rendita temporanea: $V=Rn/i$, in cui “n” è il numero di anni di durata della rendita ed “i” il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.</p> <p>Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell’ente.</p> <p>Se si tratta di valutare un immobile trasferito all’ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore “V” dell’immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita.</p> <p>Se l’obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull’ente, all’attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell’immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita.</p> <p>Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvivenza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p>
<p>B.I.9 altre</p>	<p>6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.</p> <p>Nell’ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell’ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l’ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell’esperto esterno. I criteri per l’ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità:</p> <p>d.1) Rendite:</p> <p>d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=R/i$, in cui “R” è l’importo medio della rendita netta ed “i” il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale;</p> <p>d.1.2) Rendita temporanea: $V=Rn/i$, in cui “n” è il numero di anni di durata della rendita ed “i” il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.</p> <p>Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell’ente.</p> <p>Se si tratta di valutare un immobile trasferito all’ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore “V” dell’immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita.</p> <p>Se l’obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull’ente, all’attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell’immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita.</p> <p>Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvivenza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p>

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a $V=Rn_i$ dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile). Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuati per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi $V=Rn_i$. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

B.II - Immobilizzazioni materiali	
B.II.1 Beni demaniali	6.1.2 Immobilizzazioni Materiali
<i>B.II.1.1 Terreni</i>	Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.
<i>B.II.1.2 Fabbricati</i>	Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.
<i>B.II.1.3 Infrastrutture</i>	Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.
<i>B.II.1.4 Altri beni demaniali</i>	Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.
B.III.2 Altre immobilizzazioni materiali	Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.
<i>B.III.2.1 Terreni</i>	Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".
<i>B.III.2.1.a di cui in leasing finanziario</i>	Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentato legale dell'ente medesimo.
<i>B.III.2.2 Fabbricati</i>	
<i>B.III.2.2.a di cui in leasing finanziario</i>	La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).
<i>B.III.2.3 Impianti e macchinari</i>	Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina.
<i>B.III.2.3.a di cui in leasing finanziario</i>	Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento.
<i>B.III.2.4 Attrezzature industriali e commerciali</i>	Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.
<i>B.III.2.5 Mezzi di trasporto</i>	Casi particolari:
<i>B.III.2.6 Macchine per ufficio e hardware</i>	I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati secondo i seguenti criteri:
<i>B.III.2.7 Mobili e arredi</i>	a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;
<i>B.III.2.8 Infrastrutture</i>	b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento;
<i>B.III.2.99 Altri beni materiali</i>	c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b ;
	d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati
	Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.
	Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.).
B.3 - Immobilizzazioni in corso ed accenti	Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18.
	Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	<p>coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. <p>Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.</p>
<u>B.IV - Immobilizzazioni Finanziarie</u>	<p>6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie</p> <p>Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.</p>
<u>B.IV.1 - Partecipazioni in</u>	<p>a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" secondo le modalità semplificate indicate nell'esempio 21. A tal fine:</p>
<u>B.IV.1.a imprese controllate</u>	<p>- la perdita d'esercizio della partecipata, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria.</p> <p>- gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione azionaria.</p>
<u>B.IV.1.b imprese partecipate</u>	<p>Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto.</p> <p>Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.</p> <p>Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.</p> <p>Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.</p> <p>Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.</p> <p>Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:</p>
<u>B.IV.1.c altri soggetti</u>	<p>1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa ;</p> <p>2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio .</p> <p>In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).</p> <p>Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21 "Partecipazioni" .</p> <p>In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscriverne in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.</p> <p>b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo .</p>

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	<p>L'eventuale perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputata nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione non azionaria. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione.</p> <p>Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti costituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipata, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Si rinvia all'esempio n. 13.</p> <p>In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.</p>
B.IV.2 - Crediti verso	
<i>B.IV.2.a altre amministrazioni pubbliche</i>	<p>d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.</p>
<i>B.IV.2.b imprese controllate</i>	
<i>B.IV.2.c imprese partecipate</i>	
<i>B.IV.2.d altri soggetti</i>	
B.IV.3 - Altri titoli	<p>c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.</p> <p>e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante. A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti:</p> <p>1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento, 1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento.</p> <p>In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica. La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico</p> <p>3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p> <p>Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata. A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti:</p> <p>3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata, 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p>
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
C.I - Rimanenze	<p>6.2 a) Rimanenze di Magazzino</p> <p>Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).</p>
C.II - Crediti	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

C.II.1 - Crediti di natura tributaria	6.2 b) I Crediti
<i>C.II.1.a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
<i>C.II.1.b Altri crediti da tributi</i>	I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).
<i>C.II.1.c Crediti da Fondi perequativi</i>	La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.
C.II.2 - Crediti per trasferimenti e contributi	Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento.
<i>C.II.2.a verso amministrazioni pubbliche</i>	L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.
<i>C.II.2.b imprese controllate</i>	In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.
<i>C.II.2.c imprese partecipate</i>	Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.
<i>C.II.2.d verso altri soggetti</i>	Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
C.II.3 - Verso clienti ed utenti	A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:
C.II.4 - Altri Crediti	a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
<i>C.II.4.a verso l'erario</i>	b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.
<i>C.II.4.b per attività svolta per c/terzi</i>	Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.
<i>C.II.4.c altri</i>	I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.
	b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate
<u>C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	6.2 c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
C.III.1 - partecipazioni	Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
C.III.2 - altri titoli	
<u>C.IV - Disponibilità liquide</u>	6.2 d) Le Disponibilità liquide
C.IV.1 - Conto di tesoreria	Nell'attivo dello Stato patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:
<i>C.IV.1.a Istituto tesoriere</i>	- Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente);
<i>C.IV.1.b presso Banca d'Italia</i>	- altri depositi bancari e postali;
C.IV.2 - Altri depositi bancari e postali	- Denaro e valori in cassa;
C.IV.3 Denaro e valori in cassa	- Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente.
	Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che nel corso dell'esercizio la voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, l'ammontare delle giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia è rilevato distintamente solo alla data del 31 dicembre stornando il conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" ed accreditando il conto 1.3.4.01.03.01 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" dell'importo corrispondente alle giacenze del conto di TU acceso presso la Banca d'Italia. All'inizio di ciascun esercizio, con operazione inversa alla precedente, le giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia sono riattribuite al conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" che nel corso dell'esercizio rileva tutti i movimenti del conto di tesoreria dell'ente (rinvio all'esempio n. 23).
C.IV.4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	L'attività di regolarizzazione dei sospesi formati nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.
	Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, il conto "Istituto tesoriere/cassiere" presenta un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti.
	Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10) in considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	<p>patrimoniale rileva distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:</p> <p>1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali). Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere. Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità (solo per regioni ordinarie e sicilia) Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è: Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere. La voce dello Stato patrimoniale "Altri depositi bancari e postali" indica il saldo di tutti i conti correnti e di deposito intestati all'ente diversi dal conto di tesoreria principale, classificati nelle seguenti tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate, le cui giacenze sono periodicamente riversate al conto di tesoreria principale, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità o dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per le entrate tributarie rimosse su conti bancari dedicati). Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'allegato 4/2 il servizio economico finanziario registra tali riscossioni, quando sono riversate nel conto di tesoreria principale a seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso. Al fine di garantire la corretta registrazione delle disponibilità liquide dell'ente nello Stato patrimoniale, le eventuali giacenze presso tali conti alla data del 31 dicembre sono registrate in contabilità economico patrimoniale imputandole alle voci del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.02.01.01.001 "Depositi bancari" e 1.3.4.02.02.01.001 "Depositi postali". A tal fine, è necessario identificare gli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento al conto di tesoreria delle giacenze al 31 dicembre nei conti postali e bancari, per distinguerli dagli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle altre date contabili. Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze al 31 dicembre sono correlate: <ol style="list-style-type: none"> a. le registrazioni della riscossione dei crediti/residui attivi nei conti postali/bancari al 31 dicembre; b. le registrazioni della riduzione dei conti correnti postali e dell'incremento del conto di tesoreria alla data del riversamento (rinvio all'esempio n. 22). <p>Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle date diverse dal 31 dicembre sono correlate le ordinarie registrazioni riguardanti la riscossione dei crediti/residui attivi nel conto di tesoreria.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) conti bancari e postali eventualmente aperti per la gestione dei fondi economici e delle carte aziendali secondo le modalità previste dai regolamenti dell'ente, contabilizzati nel corso dell'esercizio nel rispetto dei paragrafi 6.4 e 7.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'esempio n. 9 dell'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le eventuali disponibilità riguardanti tali fondi devono confluire nel conto principale di tesoreria; 3) altri conti bancari e di deposito aperti nel rispetto della legge e dei principi contabili, quali i conti intestati all'ente presso la Cassa depositi e prestiti spa, nei quali sono depositati i finanziamenti erogati da tale Istituto finanziario, in attesa di essere utilizzati per pagare le spese degli investimenti cui i finanziamenti si riferiscono (si rinvia all'esempio n. 8 del presente allegato e al paragrafo 3.18 e all'esempio n. 8 dell'allegato 4/2). <p>La voce dell'attivo patrimoniale "Denaro e valori in cassa" è attivata solo in eventuali bilanci infrannuali, in quanto per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio tutte le disponibilità liquide dell'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. Gli eventuali incassi al 31 dicembre, nel caso risulti oggettivamente impossibile versarli al conto di tesoreria principale entro la fine dell'anno sono registrati con modalità analoghe a quelle previste per le riscossioni al 31 dicembre nei conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate. La voce dell'attivo patrimoniale "Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente" indica il saldo presso eventuali altri conti della tesoreria statale intestati all'ente, quali i conti di tesoreria centrale o le contabilità speciali, diversi dai conti di TU (tesoreria unica). Non sono conti presso la tesoreria statale intestati all'ente i conti intestati a Commissari straordinari, anche se il Presidente dell'Ente o il Sindaco è stato nominato Commissario straordinario.</p>
D) RATEI E RISCONTI	
D.1 - Ratei attivi	6.2 e) Ratei e Risconti I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

D.2 - Risconti attivi	<p>I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).</p> <p>Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.</p> <p>La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.</p>
-----------------------	--

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	6.3 Patrimonio netto Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.
Patrimonio Netto di Gruppo	Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste:
A.I - Fondo di dotazione	<p>a) fondo di dotazione;</p> <p>b) riserve;</p> <p>c) risultato economico dell'esercizio;</p> <p>d) risultati economici di esercizi precedenti;</p> <p>e) riserve negative per beni indisponibili.</p>
A.II - Riserve	<p>Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o pari a 0.</p> <p>Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.</p>
	Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.
<i>A.II.b da capitale</i>	Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.
<i>A.II.c da permessi di costruire</i>	<p>Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.</p> <p>Le riserve disponibili sono costituite da:</p>
<i>A.II.d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	<p>1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;</p> <p>2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle spese correnti; • di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.
<i>A.II.e altre riserve indisponibili</i>	<p>Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", (rinvio all'esempio n. 18).</p> <p>La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.</p>
<i>A.II.f altre riserve disponibili</i>	<p>3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.</p> <p>Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:</p> <p>1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale,</p>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A.III - Risultato economico dell'esercizio	<p>variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.</p> <p>I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 14;</p> <p>2) "altre riserve indisponibili", costituite:</p>
A.IV - Risultati economici di esercizi precedenti	<p>a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 13;</p> <p>b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.</p> <p>Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.</p> <p>In caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione:</p>
A.V - Riserve negative per beni indisponibili	<p>- sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;</p> <p>- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;</p> <p>- sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.</p> <p>In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura. Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.</p>
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	<p>Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).</p>
A.VI - Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	<p>La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.</p>
A.VII - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	<p>La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021.</p> <p>Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, si procede alle seguenti attività che costituiscono parte integrante delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2021:</p> <p>1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti: -2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" -2.1.6.01.01.01.001 "Riserve negative per beni indisponibili";</p> <p>2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 "Avanzi (disavanzo) portati a nuovo" è stornato al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo";</p> <p>3) è verificata la corretta registrazione delle "riserve da permessi di costruire", che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali";</p> <p>4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" salva la facoltà di cui al seguente punto, e dopo la verifica riguardante le "riserve da permessi di costruire" di cui al precedente punto;</p> <p>5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 "riserve negative per beni indisponibili" per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle riserve indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in sede di elaborazione del rendiconto 2021;</p> <p>6) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;</p>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	<p>7) è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020. Con riferimento alla prima applicazione del nuovo principio in sede di elaborazione del rendiconto 2021, si rinvia all'esempio n. 16.</p>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	<p>6.4 a) Fondi per rischi e oneri Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: - natura determinata; - esistenza certa o probabile; - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:</p>
B.1 - per trattamento di quiescenza	<p>a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica. Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza. -Fondi di quiescenza e obblighi simili. La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio: - i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente; - i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; - i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.</p>
B.2 - per imposte	<p>Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza. -Fondo manutenzione ciclica. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzano in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali. Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni: a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici; b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione; c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria; d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio. Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza. Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi. -Fondo per copertura perdite di società partecipate. Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le</p>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

B.3 - altri	<p>partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.</p> <p>Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).</p> <p>La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.</p> <p>Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite. <p>Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.</p> <p>Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi simili, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.</p> <p>Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.</p> <p>Un evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.</p> <p>Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire.</p> <p>L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.</p> <p>Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; • la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. <p>Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.</p> <p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>
B.4 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
D) DEBITI	
D.1 - Debiti da finanziamento	c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:
D.1.a prestiti obbligazionari	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

D.1.b v/ altre amministrazioni pubbliche	- comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi; - non comprende il debito delle Regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni, da registrare alla voce D5 "Altri debiti", lettera d).
D.1.c verso banche e tesoriere	
D.1.d verso altri finanziatori	
D.2 - Debiti verso fornitori	
D.3 - Acconti	
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi	
D.4.a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	
D.4.b altre amministrazioni pubbliche	c2) Debiti verso fornitori.
D.4.c imprese controllate	I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
D.4.d imprese partecipate	La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.
D.4.e altri soggetti	I debiti sono esposti al loro valore nominale.
D.5 - altri debiti	c4) Altri Debiti. Comprende il debito delle Regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni
D.5.a tributari	
D.5.b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
D.5.c per attività svolta per c/terzi	
D.5.d altri	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
E.I - Ratei passivi	d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.
E.II - Risconti passivi	I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.
E.II.1 - Contributi agli investimenti	I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).
E.II.1.a da altre amministrazioni pubbliche	Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.
E.II.1.b da altri soggetti	I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.
E.II.2 - Concessioni pluriennali	La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.
E.II.3 - Altri risconti passivi	Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

CONTI D'ORDINE

<p>1) Impegni su esercizi futuri</p>	<p>7. Conti d'ordine 7.1 Definizione Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta tripla classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.</p>
<p>2) beni di terzi in uso</p>	<p>Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.</p> <p>7.2 Modalità di registrazione Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue:</p>
<p>3) beni dati in uso a terzi</p>	<p>a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente; b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare). È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione. Per prassi: 1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato; 2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato. Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto. Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo. Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri). È obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese.</p>
<p>4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</p>	<p>7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici Non vi è e non vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici. Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli. È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine. I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti.</p>
<p>5) garanzie prestate a imprese controllate</p>	<p>Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "compiuti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale. Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali.</p> <p>7.4. Sul deposito cauzionale Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva". Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si</p>

CONTI D'ORDINE

6) garanzie prestate a imprese partecipate	<p>tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico:</p> <p>a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo;</p> <p>b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo.</p> <p>Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine.</p> <p>Limitandoci all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri).</p>
7) garanzie prestate a altre imprese	<p>Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata.</p> <p>Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma.</p> <p>Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "Immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine; 2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine. <p>In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.</p> <p>L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".</p>

2. I criteri degli organismi consolidati

CONTO ECONOMICO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
Eventuali note:	I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.	I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.	I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.	I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile, tengono conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE	Dettaglio non disponibile	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al capitolo 1.	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al capitolo 1.	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al capitolo 1, e nell'allegato 4/4 al medesimo decreto legislativo.
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
A.1 - Proventi da tributi								
A.2 - Proventi da fondi perequativi								
A.3 - Proventi da trasferimenti e contributi								
<i>A.3.a Proventi da trasferimenti correnti</i>								
<i>A.3.b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>								
<i>A.3.c Contributi agli investimenti</i>								
A.4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici								
<i>A.4.a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>								
<i>A.4.b Ricavi della vendita di beni</i>								
<i>A.4.c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>								
A.5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)								
A.6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione								
A.7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								

CONTO ECONOMICO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
A.8 - Altri ricavi e proventi diversi								
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
B.9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo								
B.10 - Prestazioni di servizi								
B.11 - Utilizzo beni di terzi								
B.12 - Trasferimenti e contributi								
<i>B.12.a Trasferimenti correnti</i>								
<i>B.12.b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>								
<i>B.12.c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>								
B.13 - Personale								
B.14 - Ammortamenti e svalutazioni								
<i>B.14.a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>								
<i>B.14.b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>		calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.		contabilizzati in base al principio della competenza indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.				
<i>B.14.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>								
<i>B.14.d Svalutazione dei crediti</i>								
B.15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)								
B.16 - Accantonamenti per rischi								
B.17 - Altri accantonamenti								
B.18 - Oneri diversi di gestione								
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
<u>Proventi finanziari</u>								
C.19 - Proventi da partecipazioni								
<i>C.19.a da società controllate</i>								
<i>C.19.b da società partecipate</i>								
<i>C.19.c da altri soggetti</i>								
C.20 - Altri proventi finanziari								
<u>Oneri finanziari</u>								
C.21 - Interessi ed altri oneri finanziari								
C.21.a Interessi passivi								
C.21.b Altri oneri finanziari								
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE								

CONTO ECONOMICO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
D.22 - Rivalutazioni								
D.23 - Svalutazioni								
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI <i>Classificati per natura</i>								
E.24 - Proventi straordinari								
E.24.a Proventi da permessi di costruire								
E.24.b Proventi da trasferimenti in conto capitale								
E.24.c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo								
E.24.d Plusvalenze patrimoniali								
E.24.e Altri proventi straordinari								
E.25 - Oneri straordinari								
E.25.a Trasferimenti in conto capitale								
E.25.b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo								
E.25.c Minusvalenze patrimoniali								
E.25.d Altri oneri straordinari								
26 - Imposte		accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: - gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; - l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio	Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: - gli accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.	stanziate in base al principio di competenza dell'esercizio.				

CONTO ECONOMICO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)								
29 - Risultato dell'esercizio di Gruppo								
30 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi								

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
Eventuali note:	I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.	I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.	I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.	I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile, tengono conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE	Dettaglio non disponibile	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al capitolo 1.	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al capitolo 1.	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al capitolo 1, e nell'allegato 4/4 al medesimo decreto legislativo.
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE								
B) IMMOBILIZZAZIONI								
B.I - Immobilizzazioni immateriali	iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica tenendo conto delle prescrizioni	iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci, nonché svalutato ove risulti una perdita durevole di valore	iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci, nonché svalutato ove risulti una perdita durevole di valore.	iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori, derogando all'art. 2426, secondo comma, c.c. ed avvalendosi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
	contenute nel punto 5) dell'articolo 2426 del codice civile.			relative all'esercizio 2023 prevista inizialmente dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) e così come modificato art. 3 comma 8 del Decreto Legge 198/2022 convertito in Legge 14/2023 al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale valore.				
B.I.1 costi di impianto e di ampliamento	iscritti nell'attivo del bilancio con il consenso del collegio sindacale in considerazione della loro utilità pluriennale.							
B.I.2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità								
B.I.3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione comprensivo dei costi accessori							
B.I.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori							
B.I.5 avviamento	iscritto per la differenza di fusione generata dall'incorporazione della società Astea Servizi SRL, come previsto dall'articolo 2426 c. 1 n. 6 del codice civile, con il consenso del collegio sindacale	rientra fra i beni conferiti nel ramo di Astea spa e di Asp Polverigi srl e si riferisce in entrambi i casi all'acquisto delle reti ex Enel avvenuto nel 2004 con entrata in funzione nel 2005						
B.I.6 immobilizzazioni in corso ed acconti								
B.I.9 altre		sono iscritte migliorie su beni di terzi, ammortizzate sulla base della durata economico-tecnica del cespite di riferimento o in base alla durata del contratto, se inferiore, nonché il valore del cosiddetto "cespite pro-forma";						

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
		iscritto nel bilancio della controllata DEA così come previsto dalla delibera Arera n. 568/2019/R/eel e seguenti modificazioni, e in particolare dall'allegato A della Scheda 1 - art. 31 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) (2020-2023).						
B.II - Immobilizzazioni materiali								
B.II.1 Beni demaniali	iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto Economico. I costi di manutenzione incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla	iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento, tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante nonché svalutando l'eventuale perdita durevole di valore eventualmente registrata. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi	iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento, tenuto conto degli oneri finanziari sostenuti fino al momento dell'entrata in uso, degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. nonché svalutando l'eventuale perdita durevole di valore eventualmente registrata.	iscritte al costo d'acquisto e/o di produzione aumentati dei relativi oneri accessori, ex art. 2426 e OIC 16 rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Si precisa inoltre che: - i costi di manutenzione e riparazione ordinari vengono imputati direttamente al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti; - i costi incrementativi vengono capitalizzati secondo gli statuti principi contabili. La società ha derogato all'art. 2426,				
<i>B.II.1.1 Terreni</i>								
<i>B.II.1.2 Fabbricati</i>								
<i>B.II.1.3 Infrastrutture</i>								
<i>B.II.1.4 Altri beni demaniali</i>								
B.III.2 Altre immobilizzazioni materiali								
<i>B.III.2.1 Terreni</i>								
<i>B.III.2.1.a di cui in leasing finanziario</i>								
<i>B.III.2.2 Fabbricati</i>								
<i>B.III.2.2.a di cui in leasing finanziario</i>								

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
B.III.2.3 Impianti e macchinari	residua possibilità di utilizzo degli stessi.	l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Si espongono di seguito le aliquote relative ai beni di maggior rilievo: - fabbricati: 2,00 % - impianti distribuzione gas: 1,6 % - impianti distribuzione acqua: 2% - reti fognarie: 1,6% - impianti specifici igiene urbana: 10,00 % - Linee elettriche MT: 2,29% - Linee elettriche BT: 2,29% - Cabine di trasformazione: 2,66% - Opere elettromeccaniche impianto biometano: 6,67%	Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, vengono calcolate sulle immobilizzazioni entrate in funzione, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.	secondo comma, c.c. poiché si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2023 prevista inizialmente dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) e così come modificato art. 3 comma 8 del Decreto Legge 198/2022 convertito in Legge 14/2023 al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale valore.				
B.III.2.3.a di cui in leasing finanziario								
B.III.2.4 Attrezzature industriali e commerciali								
B.III.2.5 Mezzi di trasporto								
B.III.2.6 Macchine per ufficio e hardware								
B.III.2.7 Mobili e arredi								
B.III.2.8 Infrastrutture								
B.III.2.99 Altri beni materiali								
B.3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti								
<u>B.IV - Immobilizzazioni Finanziarie</u>								
B.IV.1 - Partecipazioni in		Le partecipazioni in imprese collegate e controllate non comprese nell'area di consolidamento sono iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo		iscritte al costo d'acquisto, nell'ottica e nei principi dettati dal codice civile optando per il criterio indicato dal c.1 dell'art. 2426 c.c., ovvero, qualora				
B.IV.1.a imprese controllate								

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
B.IV.1.b imprese partecipate		del patrimonio netto con la sola eccezione della partecipazione della controllata, non consolidata, Osimo Illumina Srl. Tale partecipazione è stata valutata al 31/12/2022 al costo di acquisto.		l'immobilizzazione risultasse durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato con il metodo del costo, essa è iscritta a tale minor valore appostando contabilmente un fondo che in bilancio rettificherà direttamente il valore dell'attività finanziaria.				
B.IV.1.c altri soggetti				I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali e pertanto sono valutati al valore nominale.				
B.IV.2 - Crediti verso								
B.IV.2.a altre amministrazioni pubbliche								
B.IV.2.b imprese controllate								
B.IV.2.c imprese partecipate								
B.IV.2.d altri soggetti								
B.IV.3 - Altri titoli		I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.						
C) ATTIVO CIRCOLANTE								
C.I - Rimanenze	iscritti al costo acquisto secondo il metodo FIFO.	Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.		valutate al costo d'acquisto e il criterio per la determinazione dello stesso è il metodo LIFO divenendo ad un valore che risulta inferiore a quello desumibile dall'andamento del mercato.				
C.II - Crediti	iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, con eventuale adeguamento, ove	esposti al presumibile valore di realizzo, con eventuale adeguamento, ove	esposti al presumibile valore di realizzo, con eventuale adeguamento, ove	iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo alla fine dell'esercizio.				
C.II.1 - Crediti di natura tributaria								
C.II.1.a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità								
C.II.1.b Altri crediti da tributi								

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
<i>C.II.1.c Crediti da Fondi perequativi</i>	necessario, al presunto valore di realizzo mediante apposizione del fondo svalutazione crediti.	necessario, al presunto valore di realizzo mediante apposizione del fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.	necessario, al presunto valore di realizzo mediante apposizione del fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione delle condizioni economiche generali, del settore di appartenenza e del soggetto debitore.					
C.II.2 - Crediti per trasferimenti e contributi								
<i>C.II.2.a verso amministrazioni pubbliche</i>								
<i>C.II.2.b imprese controllate</i>								
<i>C.II.2.c imprese partecipate</i>								
<i>C.II.2.d verso altri soggetti</i>								
C.II.3 - Verso clienti ed utenti								
C.II.4 - Altri Crediti								
<i>C.II.4.a verso l'erario</i>								
<i>C.II.4.b per attività svolta per c/terzi</i>								
<i>C.II.4.c altri</i>								
C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi								
C.III.1 - partecipazioni								
C.III.2 - altri titoli								
C.IV - Disponibilità liquide								
C.IV.1 - Conto di tesoreria								
<i>C.IV.1.a Istituto tesoriere</i>								
<i>C.IV.1.b presso Banca d'Italia</i>								
C.IV.2 - Altri depositi bancari e postali								
C.IV.3 Denaro e valori in cassa								
C.IV.4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente								
D) RATEI E RISCONTI	determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.	determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.				
D.1 - Ratei attivi								
D.2 - Risconti attivi								

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
Eventuali note:	I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al	I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente	I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente	I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al	Dettaglio non disponibile	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
	31.12.2023 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.	nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.	nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.	31/12/2023, redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile, tengono conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE		D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al dettaglio di cui al capitolo 1.	D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al dettaglio di cui al capitolo 1.	D.lgs. 118/2011, per cui si far rinvio al dettaglio di cui al capitolo 1, e nell'allegato 4/4 al medesimo decreto legislativo.
A) PATRIMONIO NETTO								
Patrimonio Netto di Gruppo								
A.I - Fondo di dotazione								
A.II - Riserve								
<i>A.II.b da capitale</i>								
<i>A.II.c da permessi di costruire</i>								
<i>A.II.d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>								
<i>A.II.e altre riserve indisponibili</i>								
<i>A.II.f altre riserve disponibili</i>								
A.III - Risultato economico dell'esercizio								
A.IV - Risultati economici di esercizi precedenti								
A.V - Riserve negative per beni indisponibili								
Patrimonio netto di pertinenza di terzi								
A.VI - Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi								
A.VII - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi								
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione, oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura dl bilancio, ma dei	stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di		accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di				
B.1 - per trattamento di quiescenza								

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
B.2 - per imposte	quali, alla stessa data, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.	sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.		sopravvenienza sono tuttavia indeterminati nel rispetto dei criteri generali di prudenza e competenza.				
B.3 - altri								
B.4 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri								
<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>		effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo quale totale delle indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati (pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data).		effettivo debito maturato in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo (totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data).				
<u>D) DEBITI</u>	iscritti al loro valore nominale, in deroga al principio OIC 19, con eventuale adeguamento, ove necessario, al loro presunto valore di realizzo.	rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Il criterio del costo ammortizzato (introdotto dal D.lgs. 139/2015 e disciplinato nel	rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.	iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.				
D.1 - Debiti da finanziamento								
<i>D.1.a prestiti obbligazionari</i>								
<i>D.1.b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>								
<i>D.1.c verso banche e tesoriere</i>								
<i>D.1.d verso altri finanziatori</i>								
D.2 - Debiti verso fornitori								
D.3 - Acconti								
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi								

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Osimo Servizi S.p.a.	Gruppo Centro Marche Acque	Ecofon Conero S.p.a.	Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Fondazione Osimana Bambozzi	Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata	Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona
<i>D.4.a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		principio OIC 19 per i debiti) è stato applicato solo al finanziamento a medio lungo termine assunto da En Ergon						
<i>D.4.b altre amministrazioni pubbliche</i>								
<i>D.4.c imprese controllate</i>								
<i>D.4.d imprese partecipate</i>								
<i>D.4.e altri soggetti</i>								
D.5 - altri debiti								
<i>D.5.a tributari</i>								
<i>D.5.b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>								
<i>D.5.c per attività svolta per c/terzi</i>								
<i>D.5.d altri</i>								
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>	determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.	determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.				
E.I - Ratei passivi								
E.II - Risconti passivi								
E.II.1 - Contributi agli investimenti								
<i>E.II.1.a da altre amministrazioni pubbliche</i>								
<i>E.II.1.b da altri soggetti</i>								
E.II.2 - Concessioni pluriennali								
E.II.3 - Altri risconti passivi								

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI OSIMO
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2023

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Indice

Premessa.....	1
1. Finalità del Bilancio consolidato	2
2. Riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi	3
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo	8
4. Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo	10
5. Il Conto Economico consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica	10
6. Lo Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica.....	12
7. La composizione delle risultanze	14

Premessa

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dai punti 1 e 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione riporta, in particolare, i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e si completa della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo e la differenza di consolidamento, nonché presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

1. Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo, consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente attraverso i propri organismi gestionali ed attribuendo all'Amministrazione uno strumento per programmare, gestire e controllare il proprio Gruppo con maggiore efficacia, *“dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo”* (v. Corte dei Conti, Sezione Autonomie – Delibera n. 10/2024/FRG)

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella Delibera n. 10/2024/FRG, ha infatti sottolineato come *“il consolidamento dei conti in ambito pubblicistico si differenzia da quello di stampo privatistico in ragione di una (duplice) diversità tipologico-relazionale: la diversità tipologica riguarda sia la forma giuridica dei soggetti idonei a essere inclusi nell'area del consolidamento, potendo gli stessi essere - indifferentemente - organismi dotati di autonomia gestionale e contabile, ma privi di personalità giuridica, oppure società di capitali; la diversità relazionale attiene al tipo di rapporto, potendo rientrare nel perimetro soggettivo del consolidamento sia organismi controllati che organismi semplicemente partecipati dall'ente territoriale capogruppo. Ciò che rileva è, sostanzialmente, la funzione di governance esterna esercitata dall'ente territoriale capogruppo, cui competono poteri di indirizzo e di pianificazione delle attività dei soggetti componenti il GAP, nonché di gestione dei medesimi”*.

Come evidenziato sempre dalla Sezione Autonomie, nella deliberazione n. 17/2022/INPR, infatti, *“la verifica degli equilibri di bilancio degli enti territoriali si determina ... anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni detenute dal “Gruppo Ente territoriale” (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000)”*. In tal senso, il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo, e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, traducendosi in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di identificazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 107 del 18.07.2024.

Il bilancio consolidato costituisce quindi uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Osimo conduce la propria attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147, 147 quater e 147 quinquies del D.lgs. 267/2000.

2. Riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi

Dal punto di vista operativo, il bilancio consolidato è stato introdotto nell'ambito della riforma che ha dato corso al processo di armonizzazione contabile. È disciplinato, in particolare, dal D.lgs. 118/2011, artt. 11-bis e seguenti ed allegato 4/4 *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*; per quanto non specificatamente previsto è fatto rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il bilancio consolidato rientra ormai tra gli strumenti contabili ordinari per il presidio dell'andamento economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, nel caso specifico esteso a tutti quegli organismi, anche di natura privatistica, che hanno in essere un rapporto di controllo e committenza con le amministrazioni pubbliche.

Tale funzione è testimoniata anche dai numerosi orientamenti e dalle pronunce che gli organi di controllo stanno nel tempo formalizzando in ordine alle corrette procedure di predisposizione e formalizzazione del bilancio di gruppo.

Tra queste si segnala la deliberazione n. 125/2023/PRSE con cui la Corte dei Conti Veneto ha ricordato *"l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche; difatti, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria"*. In materia era già intervenuta anche la Corte dei Conti Abruzzo, con deliberazione n. 111/2022/PRSE, nonché la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 88/2020/PRSE, che, sottolineando l'indispensabile ruolo coperto dai flussi informativi confluiti nelle banche dati pubbliche e nel riscontrare un erroneo caricamento di dati sulla BDAP, aveva altresì evidenziato la necessità che l'Ente operi *"senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare"*.

Con la deliberazione n. 28/2023/PRSP, la Corte dei Conti Valle d'Aosta ha richiamato l'attenzione sulle misure sanzionatorie statuite dall'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016, applicabili *"in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche"*, per le quali, tali Enti territoriali, *"non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quanto non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti priori possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di*

protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale...". Ciò in quanto, l'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016 *"prevede la temporanea sterilizzazione delle facoltà assunzionali in funzione prevalentemente acceleratoria del ritorno a fisiologici contegni operativi: al verificarsi di situazioni indesiderate ed avverse (mancata approvazione dei documenti contabili periodici o mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche) si innesca una misura limitativa di facoltà operative, altrimenti esercitabili con le consuete modalità e pertinenti rigidità. ...La natura dannosa della spesa, inoltre, non può essere esclusa attraverso la valorizzazione della proclamata importanza della prestazione lavorativa resa dai lavoratori ...la norma pone un vincolo stringente, ordinariamente insensibile alle contingenti esigenze degli enti ritardatari: solo per specifici ambiti è stata disposta, con previsione di carattere chiaramente speciale e, perciò insuscettibile di applicazioni estensive, la sterilizzazione dell'effetto limitativo"* (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Valle d'Aosta - Sentenza n. 10/2023). In caso di tardiva trasmissione dei documenti previsti alla BDAP, costituiscono violazione del divieto di cui all'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016 anche quelle assunzioni definite precedentemente ma aventi decorrenza del rapporto di lavoro all'interno del periodo di divieto (Corte dei Conti Valle d'Aosta, Delibera n. 5/2021/PRSE).

È inoltre importante sottolineare come le conseguenze delle irregolarità nell'approvazione del bilancio consolidato possano anche determinare ipotesi di danno erariale; nella pronuncia n. 41/2020, la Corte dei Conti Marche aveva rilevato responsabilità nei confronti di dirigenti comunali che avevano posto in essere assunzioni in violazione di quanto previsto all'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016, provvedendo a sanzionare gli stessi configurando una fattispecie di danno erariale. Altresì con la Sentenza n. 105/2022, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale centrale d'Appello, ha condannato il comportamento di un dirigente che ha provveduto all'assunzione di personale, seppur informato della mancata approvazione del bilancio consolidato entro i termini, in quanto, trattandosi di divieto *"assoluto e inderogabile"*, tutte *"le condotte poste in essere in violazione dello stesso rendono nulli gli atti che ne conseguono"*, proseguendo la nullità fino al momento dell'adempimento dell'onere da parte dell'Amministrazione. Secondo la Corte, l'illiceità della condotta del dirigente non può essere scriminata sulla base della *"presunta necessità"* e assenza di *"interesse personale"* da parte dello stesso poiché *"il "buon" fine non può giustificare il mezzo adoperato"*.

Dal punto di vista più strettamente procedurale, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, nella deliberazione n. 2/2020/FRG, si è espressa sui termini di approvazione del perimetro di consolidamento specificando che *"secondo il principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 il Bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. Una prima delibera di Giunta ... di individuazione di due elenchi, uno contenente gli Organismi e gli Enti del GAP e uno contenente i predetti soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell'anno di riferimento, che l'Ente approva entro il 30*

aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno”.

Secondo la Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, delibera n. 2/2024/FRG, “da ciò emerge il fondamentale ruolo di coordinamento della capogruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato, non solo impartendo precise e tempestive direttive, ma anche vigilando sul relativo adempimento; si evidenzia che l’omissione, il ritardo o la non conformità alle direttive nell’invio dei dati e documenti pone in discussione l’effettività del potere di governance dell’ente capogruppo sui propri soggetti partecipati, i quali, hanno l’obbligo di adeguarsi puntualmente alle direttive ricevute e in relazione ad ogni adempimento richiesto e di prestare una fattiva collaborazione, non solo per la corretta e tempestiva conclusione nei termini di legge del processo di consolidamento, ma più in generale per l’adempimento di obblighi normativamente previsti”

Rispetto al processo di aggregazione dei singoli bilanci nel documento consolidato, la deliberazione n. 2/2020/FRG della Valle d’Aosta ha poi evidenziato come, pur riconoscendo la possibilità di ammettere, nelle direttive specifiche che ogni Ente capogruppo è tenuto ad emanare nei confronti dei propri organismi, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione, ha altresì ricordato come la stessa facoltà non possa però prescindere dalla ratio del principio di uniformità sostanziale, per la quale l’applicazione di criteri di valutazione uniformi consente di rendere intellegibile e veritiero il bilancio consolidato della Capogruppo. Il concetto è stato confermato anche nella successiva deliberazione n. 28/2023/PRSP della medesima Sezione, ove viene ribadito che “Il paragrafo n. 4.1, del principio contabile n. 4/4 ammetta alcune deroghe nell’elaborazione del bilancio consolidato e nelle correlate operazioni di rettifica necessarie al fine di assicurare l’omogeneità dei bilanci. In particolare, si considera accettabile “deroga all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili e i motivi che ne sono alla base. La difformità dai principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato in questione””. Sempre la Corte dei Conti Valle d’Aosta, con delibera n. 5/2021/PRSE, ha altresì fornito ulteriori indirizzi; in particolare:

- ha sottolineato come risulti essenziale che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio consolidato, ex art. 11-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, siano presenti i contenuti minimi richiesti dal punto 5 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 in quanto l’esaustività e trasparenza dei contenuti richiesti mira “a fornire, a chiunque ad essa si approcci, un quadro preciso e, soprattutto, comprensibile di quanto posto in essere dall’Ente”.
- accertando la presenza di difformità nella documentazione inerente il bilancio consolidato di un ente locale, ha altresì ricordato che “al fine di valutare in concreto se e in che misura gli errori rilevati possano effettivamente inficiare il bilancio consolidato ... occorre far riferimento al principio di rilevanza, ovvero alla significatività ex se dell’errore, anche in rapporto al relativo impatto sul bilancio. Ciò si ricava da quanto riportato al postulato n. 6, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011: Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono

tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari". In tal senso sarà onere dell'ente locale provvedere alla correzione delle incongruenze rilevate "in ossequio ai principi di veridicità, attendibilità e correttezza dei documenti contabili" apportando "rettifiche ai valori errati in sede di approvazione del bilancio consolidato ..." nonché "dandone atto, in modo dettagliato, esaustivo e intellegibile, nella relativa nota integrativa".

- *ha evidenziato come, in caso di differenza di annullamento negativa, "qualora l'eccedenza negativa non sia riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, è possibile costituire una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "Riserva di consolidamento"".*

Ulteriormente, si segnalano pronunce anche in materia di definizione del perimetro di consolidamento.

Nel dettaglio, la Corte dei Conti Lazio (Delibera n. 4/2021/PRSE), intervenendo in materia di eccezioni al principio di irrilevanza, ha ricordato che, anche in caso di partecipazioni infinitesimali dell'ente, *"confluiscono nel perimetro del consolidamento le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo".* In tal senso il principio dell'irrilevanza viene meno nel caso in cui enti e società siano destinatari di affidamento diretto; tale affidamento rileva anche nel caso in cui *"non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica".* Sul tema, la Corte dei Conti Trentino Alto Adige – Trento, nella delibera n. 43/2024/PRSE, ha evidenziato il rischio derivante dall'esclusione dall'area di consolidamento delle realtà in house o che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento in quanto *"determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile, poiché le società "in house", nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale ... l'ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente", e da questo "deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento... L'ente, pertanto, operativamente, esclude in primis le partecipazioni con quote inferiori all'1% e, successivamente, verifica la rilevanza per le altre società inserite nel GAP, sulla scorta dei parametri contabili, escludendo da tale operazione le*

partecipazioni nelle in house e nelle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali, per le quali, sulla base dei vigenti principi contabili, vige la presunzione di rilevanza ..."

La Corte dei Conti Piemonte (Delibera n. 66/2021/PAR), chiamata invece ad esprimersi sulla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di consolidamento per "*impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate*" (paragrafo 3.1 lett. b) dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011) quegli organismi che presentino difformità temporale nei bilanci "*atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo*", ha ricordato che le previsioni contenute nell'appendice tecnica dell'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118 del 2011 sottolineano che, ai fini della redazione del consolidato, "*occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l'uniformità temporale dei bilanci*". In tal senso, nell'ambito del quesito posto, non risulta necessario "*ricorrere all'eccezione al consolidamento*" in quanto "*la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell'ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore*".

Sulla definizione del GAP e del perimetro di consolidamento impattano anche gli orientamenti e le deliberazioni degli organismi di vigilanza; in tal senso la Commissione Arconet, istituita ai sensi dell'art. 3bis del D.lgs. 118/2011, nella sessione del 17 luglio 2019 ha disposto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab, la nomina degli amministratori di tali enti da parte della Pubblica Amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico. Nel merito è intervenuta la Corte dei Conti Lombardia che, con la deliberazione n. 86/2021/PAR, ha evidenziato che "*al fine di verificare se una fondazione rientri o meno nel gruppo "amministrazione pubblica", occorre fare riferimento alle definizioni, contenute nell'art. 11-ter di "enti strumentali controllati" (comma 1) e degli "enti strumentali partecipati" (comma 2)*". In tal senso, la Corte ritiene che il quadro normativo delineato per le fondazioni ex IPAB, a seguito dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, abbia "*una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo*", e che spetti quindi all'Ente capogruppo valutare complessivamente la sussistenza di tutte le altre condizioni richiamate dall'art. 11-ter del D.lgs. 118/2011 e dall'Allegato 4/4 al decreto medesimo, facendo espresso rinvio anche alla nozione di ente strumentale partecipato. Pertanto, al fine di poter verificare se una ex Ipab debba essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), risulta necessario procedere all'attento esame dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'articolazione delle eventuali obbligazioni e rapporti in essere con la stessa al fine di:

- verificare, fermo restando che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione;
- accertare la sussistenza o meno di un legame partecipativo con la fondazione ai sensi del co. 2 dell'art. 11ter del D.lgs. 118/2011.

È infine utile ricordare come, a partire dal bilancio consolidato riferito al 31.12.2018, sia stato introdotto l'obbligo, per l'Organo di revisione di ciascun Ente capogruppo, di redazione di uno specifico questionario-relazione da indirizzare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la predisposizione del documento contabile di gruppo. L'ultimo questionario-relazione, le cui linee guida sono state approvate con deliberazione n. 17/2022/INPR del 11.11.2022 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, si articola in sei sezioni, di seguito richiamate:

- Sezione I - Individuazione GAP e Area di Consolidamento;
- Sezione II - Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del consolidato;
- Sezione III - Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo;
- Sezione IV - Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo;
- Sezione V - Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto;
- Sezione VI - Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa.

Ogni sezione si caratterizza per specifici quesiti a cui l'organo di revisione è tenuto a fornire riscontro nell'ambito della propria attività di controllo.

Rispetto alle suddette Linee guida, al momento della predisposizione della presente relazione, non si rilevano aggiornamenti.

Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Osimo, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; nei prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati, anche in considerazione dell'implementazione del sistema contabile ACCRUAL, al fine di adeguare eventualmente le proprie procedure ai nuovi riferimenti.


Oltre al Bilancio Consolidato, il Comune di Osimo adotta gli ulteriori strumenti previsti dal legislatore per il monitoraggio dei rapporti con le società partecipate; tra questi assume rilievo la redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.lgs. 175/2016; nel corso del presente esercizio, l'Ente predisporrà specifica relazione sulle conseguenze delle misure programmate nel 2023 ed approverà i nuovi interventi di razionalizzazione attraverso l'adozione del Piano 2024 nonché adotterà aggiornamento della ricognizione dei servizi di interesse economico generale, offrendo particolare focus con riferimento agli affidamenti in house in essere.

3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo

Di seguito si riporta prospetto riassuntivo del Gruppo Pubblico Locale e del Perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 107 del 18.07.2024.

Organismo	Tipologia di partecipazione	% di partecipazione	Inserimento nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo"	Inserimento nel perimetro di consolidamento
Osimo Servizi S.p.a.	Diretta	100,00%	SI	SI
Centro Marche Acque S.r.l.	Diretta	50,16705%	SI	SI tramite il consolidamento del sub-consolidato del Gruppo CMA
Ecofon Conero S.p.a.	Diretta	25,00%	SI	SI
Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O	Diretta	100%	SI	SI
Fondazione Osimana Bambozzi	Diretta	100%	SI	SI
Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona	Diretta	66,66%	SI	SI
Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3	Diretta	8,48%	SI	SI
Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA Rifiuti ATO-2 Ancona	Diretta	7,17%	SI	SI tramite il consolidamento del sub-consolidato del Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona

Il Perimetro di consolidamento 2023 del Comune di Osimo è quindi così costituito:



4. Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo

Il bilancio consolidato 2023 del Comune di Osimo si chiude con un utile consolidato di € 5.447.088,03.

L'utile consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali l'Amministrazione e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" dell'Amministrazione e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi all'Ente capogruppo Comune di Osimo:

Conto economico	Ente capogruppo (Conto economico 2023)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2023
Componenti positivi della gestione	36.293.708	44.076.674	80.370.383
Componenti negativi della gestione	30.726.702	39.914.884	70.641.587
Risultato della gestione operativa	5.567.006	4.161.790	9.728.796
Proventi ed oneri finanziari	335.214	-1.836.282	-1.501.068
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-4.238	-131.427	-135.665
Proventi ed oneri straordinari	-433.330	-787.814	-1.221.143
<i>di cui differenze di consolidamento</i>			-725.911
<i>- Gruppo Centro Marche Acque</i>			-725.909
<i>- Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O</i>			-2
Imposte sul reddito	271.874	1.151.958	1.423.832
Risultato di esercizio	5.192.778	254.310	5.447.088

Si evidenzia che tra i "Proventi ed oneri straordinari" si rilevano "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" per € 725.911 dovute a differenze di consolidamento positive.

Si rimanda alla tabella presente nel paragrafo n. 7 della Nota Integrativa per il dettaglio della composizione di tali differenze.

5. Il Conto Economico consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Conto Economico** consolidato, suddivise per macro-classi.

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	18.539.384	23,07%

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da fondi perequativi	3.746.871	4,66%
Proventi da trasferimenti e contributi	14.822.963	18,44%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	36.998.785	46,04%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	2.226.046	2,77%
Altri ricavi e proventi diversi	4.036.333	5,02%
Totale della Macro-classe A	80.370.383	100,00%

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.667.622	12,27%
Prestazioni di servizi	20.580.342	29,13%
Utilizzo beni di terzi	1.746.931	2,47%
Trasferimenti e contributi	3.941.327	5,58%
Personale	24.758.557	35,05%
Ammortamenti e svalutazioni	9.910.036	14,03%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-322.791	-0,46%
Accantonamenti per rischi	35.084	0,05%
Altri accantonamenti	64.419	0,09%
Oneri diversi di gestione	1.260.060	1,78%
Totale della Macro-classe B	70.641.587	100,00%

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	121	0,04%
Altri proventi finanziari	273.785	99,96%
Totale proventi finanziari	273.906	100,00%
Interessi passivi	1.768.574	99,64%
Altri oneri finanziari	6.400	0,36%
Totale oneri finanziari	1.774.974	100,00%
Totale della Macro-classe C	-1.501.068	

Rettifiche di valore attività finanziarie:

Macro-classe D "Rettifiche di valore attività finanziarie"	Importo
Rivalutazioni (+)	60.707
Svalutazioni (-)	196.372
Totale della Macro-classe D	-135.665

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	0	0,00%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	101.058	12,10%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	409.209	48,98%

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Plusvalenze patrimoniali	96.180	11,51%
Altri proventi straordinari	229.024	27,41%
Totale proventi	835.472	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	109.440	5,32%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.238.280	60,21%
Minusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri oneri straordinari	708.895	34,47%
Totale oneri	2.056.615	100,00%
Totale della Macro-classe E		-1.221.143

6. Lo Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi all'Ente capogruppo Comune di Osimo e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Ente capogruppo (Stato patrimoniale 2023)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2023
Totale crediti vs partecipanti	0	85.768	85.768
Immobilizzazioni immateriali	45.157	22.609.842	22.654.999
Immobilizzazioni materiali	93.446.347	129.627.043	223.073.390
Immobilizzazioni Finanziarie	50.142.581	-47.745.622	2.396.959
Totale immobilizzazioni	143.634.085	104.491.263	248.125.348
Rimanenze	0	2.040.712	2.040.712
Crediti	8.245.356	13.804.307	22.049.663
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0
Disponibilità liquide	26.287.432	8.907.174	35.194.605
Totale attivo circolante	34.532.787	24.752.193	59.284.980
Totale ratei e risconti attivi	1.068	325.473	326.541
TOTALE DELL'ATTIVO	178.167.940	129.654.697	307.822.637
Patrimonio netto	130.749.231	67.407.535	198.156.766
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			<i>33.709.496</i>
<i>- Fondazione Osimana Bambozzi</i>			<i>15.370.626</i>
<i>- Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona</i>			<i>18.338.870</i>
Fondi per rischi ed oneri	430.226	2.781.612	3.211.838
TFR	0	3.257.966	3.257.966
Debiti	25.545.575	51.122.857	76.668.432

Stato patrimoniale	Ente capogruppo (Stato patrimoniale 2023)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2023
Ratei e risconti passivi	21.442.908	5.084.727	26.527.635
TOTALE DEL PASSIVO	178.167.940	129.654.697	307.822.637

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 67.407.535 dato dalla somma algebrica tra:

- la variazione del risultato d'esercizio, pari ad € 254.310,
- il totale delle riserve di consolidamento, pari ad € 33.709.496,
- il fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi, pari ad € 33.092.672,
- e la variazione delle voci del patrimonio netto consolidato dovuta alla rettifica dei rapporti infragruppo, pari ad € 351.056.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale** consolidato:

Stato patrimoniale	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	85.768	0,03%
Immobilizzazioni immateriali	22.654.999	7,36%
Immobilizzazioni materiali	223.073.390	72,47%
Immobilizzazioni Finanziarie	2.396.959	0,78%
Totale immobilizzazioni	248.125.348	80,61%
Rimanenze	2.040.712	0,66%
Crediti	22.049.663	7,16%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0,00%
Disponibilità liquide	35.194.605	11,43%
Totale attivo circolante	59.284.980	19,26%
Totale ratei e risconti attivi	326.541	0,11%
TOTALE DELL'ATTIVO	307.822.637	100,00%
Patrimonio netto	198.156.766	64,37%
Fondi per rischi ed oneri	3.211.838	1,04%
TFR	3.257.966	1,06%
Debiti	76.668.432	24,91%
Ratei e risconti passivi	26.527.635	8,62%
TOTALE DEL PASSIVO	307.822.637	100,00%

7. La composizione delle risultanze

Nelle tabelle che seguono viene fornita evidenza dell'incidenza dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, al netto dei rapporti infragruppo, in relazione alle risultanze complessive del bilancio consolidato 2023 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osimo .

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato 2023	Comune di Osimo		Osimo Servizi S.p.a.		Gruppo Centro Marche Acque		Ecofon Conero S.p.a.		Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O		...
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	
Totale crediti vs partecipanti	85.768	0	0,00%	0	0,00%	85.768	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	...
Immobilizzazioni immateriali	22.654.999	45.157	0,20%	396.762	1,75%	22.126.080	97,67%	0	0,00%	75.941	0,34%	...
Immobilizzazioni materiali	223.073.390	93.446.347	41,89%	1.173.156	0,53%	79.638.843	35,70%	0	0,00%	1.430.386	0,64%	...
Immobilizzazioni Finanziarie	2.396.959	50.142.581	2091,92%	5.608	0,23%	1.605.388	66,98%	0	0,00%	7.213	0,30%	...
Totale immobilizzazioni	248.125.348	143.634.085	57,89%	1.575.526	0,63%	103.370.312	41,66%	0	0,00%	1.513.540	0,61%	...
Rimanenze	2.040.712	0	0,00%	38.247	1,87%	1.893.009	92,76%	0	0,00%	47.510	2,33%	...
Crediti	22.049.663	7.200.315	32,65%	229.523	1,04%	10.445.985	47,37%	10.238	0,05%	1.167.298	5,29%	...
Attività fin.che non cost. imm.ni	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	...
Disponibilità liquide	35.194.605	26.287.432	74,69%	983.098	2,79%	5.508.833	15,65%	26.344	0,07%	158.247	0,45%	...
Totale attivo circolante	59.284.980	33.487.747	56,49%	1.250.868	2,11%	17.847.828	30,11%	36.582	0,06%	1.373.055	2,32%	...
Totale ratei e risconti attivi	326.541	1.068	0,33%	33.808	10,35%	236.417	72,40%	5	0,00%	26.885	8,23%	...
TOTALE DELL'ATTIVO	307.822.637	177.122.900	57,54%	2.860.202	0,93%	121.540.324	39,48%	36.586	0,01%	2.913.480	0,95%	...
Patrimonio netto	198.156.766	139.835.699	70,57%									
<i>di pertinenza del Gruppo</i>	<i>164.571.350</i>	<i>139.835.699</i>	<i>84,97%</i>									
<i>di pertinenza di terzi</i>	<i>33.585.416</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>									
Fondi per rischi ed oneri	3.211.838	430.226	13,40%	30.606	0,95%	2.533.674	78,89%	0	0,00%	91.505	2,85%	...
TFR	3.257.966	0	0,00%	1.286.915	39,50%	521.949	16,02%	0	0,00%	1.380.195	42,36%	...
Debiti	76.668.432	20.651.852	26,94%	2.710.062	3,53%	44.440.468	57,96%	2.219	0,003%	1.556.742	2,03%	...
Ratei e risconti passivi	26.527.635	21.442.908	80,83%	335.095	1,26%	2.982.060	11,24%	0	0,00%	192.012	0,72%	...
TOTALE DEL PASSIVO*	307.822.637	182.360.685	59,24%	4.362.678	1,42%	50.478.150	16,40%	2.219	0,001%	3.220.454	1,05%	...

*per gli organismi consolidati trattasi del totale passivo al netto del patrimonio netto

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato 2023	...	Fondazione Osimana Bambozzi		Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona		Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3		Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona		Procedure di consolidamento	
			Importo	Importo	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	85.768	...	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Immobilizzazioni immateriali	22.654.999	...	0	0,00%	10.484	0,05%	0	0,00%	576	0,003%		
Immobilizzazioni materiali	223.073.390	...	17.009.619	7,63%	29.764.964	13,34%	88.295	0,04%	521.779	0,23%		
Immobilizzazioni Finanziarie	2.396.959	...	7.733	0,32%	607.477	25,34%	0	0,00%	833	0,03%	-49.979.874	-2085,14%
Totale immobilizzazioni	248.125.348	...	17.017.352	6,86%	30.382.925	12,24%	88.295	0,04%	523.187	0,21%	-49.979.874	-20,14%
Rimanenze	2.040.712	...	61.946	3,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Crediti	22.049.663	...	548.695	2,49%	1.935.015	8,78%	193.702	0,88%	318.892	1,45%		
Attività fin.che non cost. imm.ni	0	...	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Disponibilità liquide	35.194.605	...	29.360	0,08%	1.384.348	3,93%	560.934	1,59%	256.009	0,73%		
Totale attivo circolante	59.284.980	...	640.001	1,08%	3.319.363	5,60%	754.636	1,27%	574.901	0,97%		
Totale ratei e risconti attivi	326.541	...	24.115	7,38%	2.734	0,84%	0	0,00%	1.510	0,46%		
TOTALE DELL'ATTIVO	307.822.637	...	17.681.468	5,74%	33.705.021	10,95%	842.931	0,27%	1.099.599	0,36%	-49.979.874	-16,24%
Patrimonio netto	198.156.766										58.321.067	29,43%
<i>di pertinenza del Gruppo</i>	<i>164.571.350</i>										<i>24.735.651</i>	<i>15,03%</i>
<i>di pertinenza di terzi</i>	<i>33.585.416</i>										<i>33.585.416</i>	<i>100,00%</i>
Fondi per rischi ed oneri	3.211.838	...	44.320	1,38%	0	0,00%	13.992	0,44%	67.515	2,10%		
TFR	3.257.966	...	46.107	1,42%	0	0,00%	0	0,00%	22.801	0,70%		
Debiti	76.668.432	...	2.008.820	2,62%	4.480.087	5,84%	359.870	0,47%	458.313	0,60%		
Ratei e risconti passivi	26.527.635	...	211.352	0,80%	1.109.666	4,18%	1.845	0,01%	252.697	0,95%		
TOTALE DEL PASSIVO*	307.822.637	...	2.310.599	0,75%	5.589.752	1,82%	375.708	0,12%	801.326	0,26%	58.321.067	18,95%

*per gli organismi consolidati trattasi del totale passivo al netto del patrimonio netto

Conto economico	Bilancio consolidato 2023	Comune di Osimo		Osimo Servizi S.p.a.		Gruppo Centro Marche Acque		Ecofon Conero S.p.a.		Azienda Speciale Servizi Osimo - A.S.S.O		...
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	...
Componenti positivi della gestione	80.370.383	36.029.236	44,83%	1.319.242	1,64%	26.107.183	32,48%	0	0,00%	2.739.895	3,41%	...
Componenti negativi della gestione	70.641.587	21.275.315	30,12%	3.983.253	5,64%	26.036.185	36,86%	4.450	0,01%	6.272.725	8,88%	...
Risultato della gestione operativa	9.728.796	14.753.921	151,65%	-2.664.011	-27,38%	70.998	0,73%	-4.449	-0,05%	-3.532.829	-36,31%	...
Proventi ed oneri finanziari	-1.501.068	-116.289	7,75%	-85.201	5,68%	-1.116.046	74,35%	528	-0,04%	-3.998	0,27%	...
Rettifiche di valore di attività fin.	-135.665	-4.238	3,12%	0	0,00%	-131.427	96,88%	0	0,00%	0	0,00%	...
Proventi ed oneri straordinari	-1.221.143	-433.330	35,49%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	...
Imposte sul reddito	1.423.832	271.874	19,09%	4.284	0,30%	919.941	64,61%	0	0,00%	92.412	6,49%	...
Risultato di esercizio	5.447.088	13.928.190	255,70%	-2.753.496	-50,55%	-2.096.416	-38,49%	-3.921	-0,07%	-3.629.239	-66,63%	...
<i>di pertinenza del Gruppo</i>	<i>4.954.345</i>	<i>13.928.190</i>	<i>281,13%</i>	<i>-2.753.496</i>	<i>-55,58%</i>	<i>-2.393.756</i>	<i>-48,32%</i>	<i>-3.921</i>	<i>-0,08%</i>	<i>-3.629.239</i>	<i>-73,25%</i>	...
<i>di pertinenza di terzi</i>	<i>492.743</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>297.340</i>	<i>60,34%</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	...

Conto economico	Bilancio consolidato 2023	...	Fondazione Osimana Bambozzi		Grimani Buttari Azienda Pubblica Servizi alla persona		Assemblea di Ambito Ottimale n.3 Marche Centro – Macerata – AATO3		Gruppo ATA Rifiuti ATO-2 Ancona		Procedure di consolidamento	
		...	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Componenti positivi della gestione	80.370.383	...	3.405.169	4,24%	9.097.475	11,32%	206.131	0,26%	1.466.050	1,82%		
Componenti negativi della gestione	70.641.587	...	3.261.074	4,62%	8.335.174	11,80%	99.279	0,14%	1.374.132	1,95%		
Risultato della gestione operativa	9.728.796	...	144.095	1,48%	762.300	7,84%	106.852	1,10%	91.918	0,94%		
Proventi ed oneri finanziari	-1.501.068	...	-55.873	3,72%	-119.010	7,93%	0	0,00%	-5.180	0,35%		
Rettifiche di valore di attività fin.	-135.665	...	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Proventi ed oneri straordinari	-1.221.143	...	-55.965	4,58%	1.091	-0,09%	-7.264	0,59%	235	-0,02%	-725.911	59,45%
Imposte sul reddito	1.423.832	...	68.920	4,84%	58.290	4,09%	1.791	0,13%	6.320	0,44%		
Risultato di esercizio	5.447.088	...	-36.663	-0,67%	586.092	10,76%	97.797	1,80%	80.654	1,48%	-725.911	-13,33%
<i>di pertinenza del Gruppo</i>	<i>4.954.345</i>	...	<i>-36.663</i>	<i>-0,74%</i>	<i>390.689</i>	<i>7,89%</i>	<i>97.797</i>	<i>1,97%</i>	<i>80.654</i>	<i>1,63%</i>	<i>-725.911</i>	<i>-14,65%</i>
<i>di pertinenza di terzi</i>	<i>492.743</i>	...	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>195.403</i>	<i>39,66%</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>		<i>0,00%</i>

